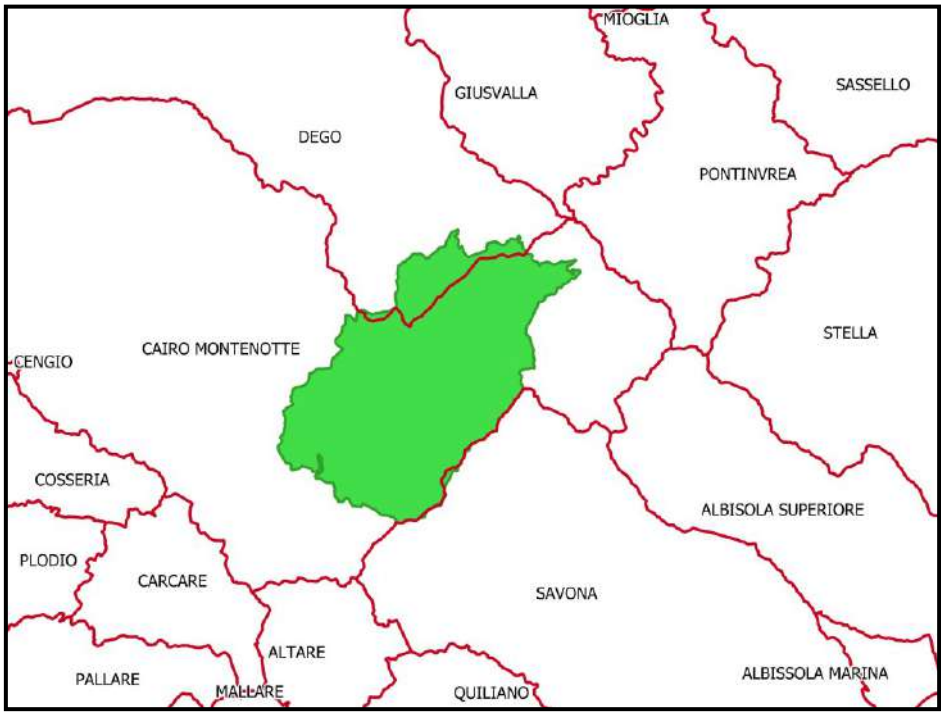
Programma di Sviluppo Rurale
2014 – 2020
«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»
Sottomisura 7.1 «Piani di tutela e di gestione dei siti di Natura 2000»



PIANO DI GESTIONE INTEGRATO DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) Cod. IT1322304 ROCCA DELL'ADELASIA E DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELL'ADELASIA

Ente di Gestione:
Provincia di Savona

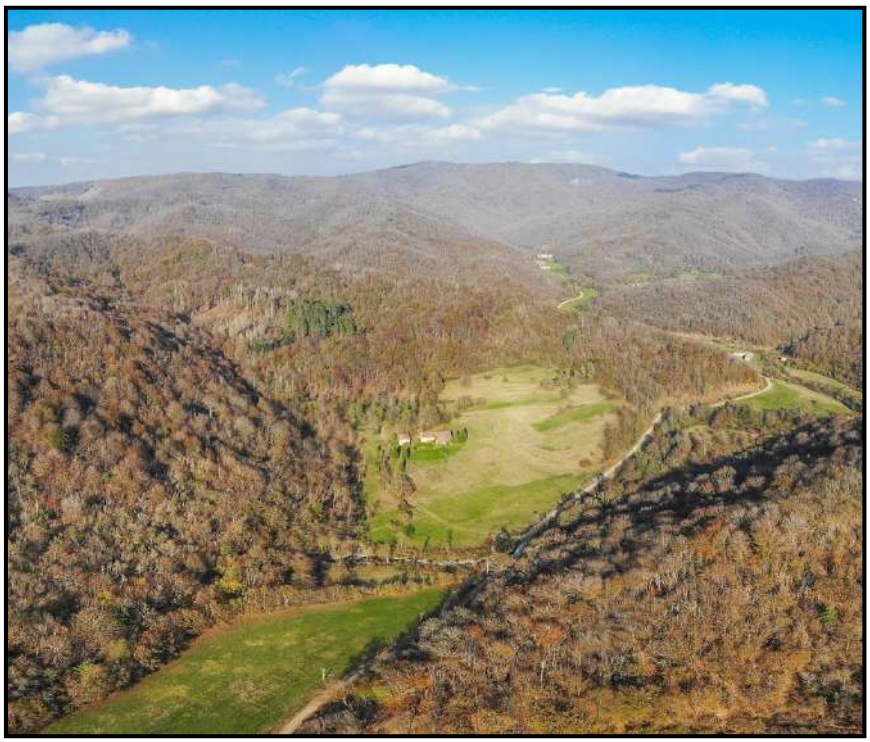
QC	QI	QO	NORMATIVE E REGOLAMENTI

Dipartimento, Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro. Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità

Coordinamento:
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA)

Gruppo di lavoro:
Aspetti naturalistici (habitat), agronomici e forestali, pianificatori, DISAFA:
Prof. Renzo Motta
Dott.ssa Roberta Berretti
Dott.ssa Alessia Bono

Aspetti naturalistici (fauna e flora), Il Piviere s.r.l.:
Dott. Renato Cottalasso
Dott. Daniele Baroni
Dott.ssa Elena Grasso
Dott. Alberto Pastorino



Riproduzione del documento originale conservato presso l'Ente di Gestione. VINCENZO CARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

Adottato con Deliberazione dell'Ente di Gestione n. del
Allegato n. alla DGR n. del

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 306
1. Finalità 306
2. Oggetto 306
3. Efficacia, entrata in vigore, durata e revisione del Piano 307
TITOLO II – NORME VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO DEL AREA PROTETTA 308
4. Divieti generali 308
5. Articolazione del territorio della Riserva 309
6. Zona A - RISERVA INTEGRALE 310
7. RI A1 - Riserve Integrali - Zone boschive 310
8. RI A2 - Riserve Integrali - Zone rupestri 310
9. Zona B - RISERVA GENERALE ORIENTATA 311
10. RGO B1 - Riserva orientata alla tutela degli ecomosaici di pregio 311
11. RGO B2 - Riserva orientata al recupero delle aree aperte 312
12. RGO B3 - Riserva orientata alla gestione del patrimonio boschivo 312
13. Zona C - AREA DI PROTEZIONE 313
14. Zona D - AREA DI SVILUPPO 313
15. Ambiti gestionali omogenei 314
16. Ambito di Salvaguardia 314
17. Ambito di Gestione 315
18. Ambito di Pianificazione 315
TITOLO III – REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI 315
19. Generalità 315
20. Azioni incentivate in tutto il Territorio protetto 316
21. Prescrizioni specifiche per la conservazione delle zone umide 316
22. Risorsa idrica e ambienti fluviali e torrentizi 317
23. Difesa del suolo, conservazione del patrimonio geologico, tutela del patrimonio archeologico 320
24. Opere infrastrutturali ed edilizie 320
25. Viabilità 321
26. Manutenzione e recupero viabilità esistente 321
27. Apertura di nuove strade e tracciati 322
28. Infrastrutture elettriche, energetiche e di telecomunicazione 322
29. Energie rinnovabili 322
30. Gestione cantieri 323
TITOLO IV - TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA 324
31. Tutela della flora e della fauna 324
32. Attività di controllo faunistico 326
33. Piani faunistici di controllo del cinghiale 327
TITOLO V - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'AGRO-SILVO-PASTORALI 327
34. Generalità 327

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

35. Attività agricole 328
36. Pratiche pastorali 329
37. Attività di prevenzione di danni e predazione della fauna selvatica 329
38. Attività di gestione e utilizzazione forestale 330
TITOLO VI - NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE 337
39. Strade di uso pubblico 337
40. Altre strade ed infrastrutture forestali a carattere permanente 339
41. Sorvolo e atterraggio di velivoli a motore 339
42. Escursionismo, circolazione con mezzi non a motore e attività ricreative 339
TITOLO VII - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NORME FINALI 341
43. Valutazione di incidenza 341
44. Vigilanza e sanzioni 342
45. Attività di ricerca e monitoraggio scientifico 342

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

✓ TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Finalità

1.1 Il presente documento definisce le norme e disciplina l'esercizio delle attività e l'esecuzione delle opere all'interno del territorio identificato dalle seguenti aree (di seguito "territorio protetto"):

- ✓ Riserva Naturale regionale dell'Adelasia: istituita con l.r. n. 65/2009 ("Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette") in attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette") e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 ("Riordino delle aree protette") e successive modifiche ed integrazioni. ZSC IT1322304 Rocca dell'Adelasia.
- ✓ Zona Speciale di Conservazione "Rocca dell'Adelasia": istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 aprile 2017 "Designazione di 74 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".

1.2 Le misure regolamentari gestionali di seguito esplicitate integrano, specificano ed articolano a livello territoriale quanto dispongono in termini generali le Misure di conservazione per la regione biogeografica mediterranea e le misure di conservazione sito specifiche –approvate con deliberazioni della Giunta n. 537 del 04.07.2017. Esse costituiscono inoltre indirizzi di riferimento per la redazione di piani attuativi di settore (agro-silvo-pastorali) ed urbanistici. In caso di contrasto, prevalgono su di esse le Misure di conservazione.

1.3 Le disposizioni contenute nei successivi titoli, in coerenza con le Misure di Conservazione Regionali sono volte a garantire:

a) il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell'integrità complessiva dei Siti della Rete Natura 2000 indicati nel presente articolo, quale elemento della Rete Ecologica Regionale;

b) la conservazione attiva dei paesaggi culturali locali prevalentemente a carattere silvo-pastorale, caratterizzati dalla presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a formazioni forestali e dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000) e dalla Strategia Nazionale della Biodiversità (2010);

c) il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione degli habitat naturali e dei paesaggi culturali locali.

2. Oggetto

2.1 All'interno del "territorio protetto" sono soggetti a specifiche disposizioni di tutela:

a) gli habitat di interesse comunitario, riportati nel Formulario Standard aggiornato all'anno 2021 nell'ambito della redazione del PDGI;

b) le specie di flora e fauna di interesse comunitario elencate nel Formulario e le altre specie di interesse conservazionistico indicate nel Piano;

c) gli elementi di valore ecologico:

- ✓ reticolo idrografico principale superficiale e sotterraneo;
- ✓ reticolo idrografico secondario effimero o occasionale;
- ✓ boschi e macchie;
- ✓ formazioni rocciose
- ✓ prati, pascoli naturali e praterie;
- ✓ formazioni ecotonali.

d) gli elementi, seminaturali o costruiti, di valenza ecologica, quali ad esempio:

- ✓ muri a secco;
- ✓ filari e siepi;
- ✓ alberature isolate;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

- ✓ invasi e manufatti per la raccolta delle acque (fontanili, abbeveratoi e simili)

e) le aree e i beni di valore paesaggistico, quali ad esempio:

- ✓ aree archeologiche;
- ✓ punti panoramici;
- ✓ rete sentieristica;

f) le singolarità geologiche, geomorfologiche (grotte).

2.2 Le disposizioni di tutela si applicano in ogni caso agli elementi sopraindicati, anche se non rappresentati negli elaborati cartografici del Piano.

3. Efficacia, entrata in vigore, durata e revisione del Piano

3.1 Il Piano, in riferimento al territorio dell'area protetta, vincola, nelle indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa, a norma dell'art. 25, c. 2 della l. 394/1991, dell'art. 18, c. 3, della l.r 12/1995, dell'art. 2, c. 5 della l.r. 36/1997.

3.2 Il Piano, in riferimento al territorio dell'area protetta, opera come Piano di Gestione dei Siti Rete Natura 2000; esso pertanto esplicita ed integra la disciplina contenuta nelle Misure di Conservazione (art. 4 della l.r. 28/2009) e stabilisce le appropriate forme di uso delle risorse ambientali compatibili con l'obiettivo del mantenimento e ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente rispetto alle Specie e agli Habitat per i quali i Siti sono stati individuati.

3.3 I contenuti conoscitivi ed interpretativi nonché quelli di indirizzo e programmazione della componente naturalistica del Piano costituiscono parametro di riferimento per gli strumenti di pianificazione relativi al territorio protetto, soprattutto per la verifica della loro coerenza con gli obiettivi di conservazione sopra richiamati dei Siti Natura 2000 in sede di valutazione ambientale strategica (VAS);

3.4 Il Piano, in alcuni casi, può indicare strategie e comportare interventi o azioni in contrasto con il vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP); in tali casi il Piano è da intendersi comunque prevalente al PTCP in tutto il territorio protetto. Esso infatti risponde, quale strumento di gestione dei Siti Natura 2000, ad obblighi di livello comunitario assunti dallo Stato italiano successivamente alla approvazione del PTCP.

3.5 Il Piano, anche in riferimento agli strumenti di cui assume il valore (Piano di gestione " Riserva Naturale regionale dell'Adelasia" e Piano di gestione della "Zona Speciale di Conservazione "Rocca dell'Adelasia"") osserva il procedimento di formazione e di approvazione previsto dall'articolo 18 della l.r. 12/1995, fermo restando quanto previsto dalla l.r.10.8.2012 n. 32 in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). In particolare, esso entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del medesimo Piano.

3.6 Il Piano ha efficacia a tempo indeterminato. Una sua revisione generale è prevista nel termine di 10 anni dalla approvazione secondo quanto disposto dall'art. 18 della l.r. 12/1995, fatte salve eventuali esigenze di modifica che possono emergere prima di tale termine.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

3.7 Il procedimento di formazione e di approvazione si applica anche per le eventuali revisioni e gli aggiornamenti del Piano.

✓ TITOLO II – NORME VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA PROTETTA

4. Divieti generali

4.1. In tutto l'area protetta sono attuati i divieti elencati dall'art. 21 della 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed i divieti definiti dall'art. 42 della l.r. 12/1995 (Riordino delle aree protette) di seguito elencati ed integrati.

- ✓ cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali;
- ✓ raccolta e danneggiamento delle specie floristiche; sono fatte salve operazioni normalmente connesse con le attività agro-silvo-pastorali, le azioni svolte dall'Ente area protetta o da terzi da esso autorizzati a fini di ricerca scientifica, di monitoraggio, di tutela della biodiversità, le attività svolte all'interno di un contesto domestico;
- ✓ la raccolta dei funghi è consentita al di fuori delle Riserve Integrali (Zone A) nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- ✓ introduzione di specie estranee che possano alterare l'equilibrio naturale;
- ✓ esercizio dell'attività venatoria; sono consentiti eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, a norma dell'art. 22, c. 6 della legge 394/1991;
- ✓ introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati;
- ✓ apertura e coltivazione di cave e miniere, nonché l'asportazione di minerali;
- ✓ realizzazione di discariche e ogni altra attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- ✓ realizzazione di impianti di produzione di energia nelle zone A del area protetta. Nelle altre zone è consentita la realizzazione di impianti da energie rinnovabili, ad esclusione di quella eolica, entro i limiti dell'autoproduzione definita all'art. 2 comma 2 del D.Lgs 79/1999, e comunque esclusi dalla AUA. Si richiamano gli obiettivi e le disposizioni generali dell'art. 16 e, in particolare, le deroghe previste dagli art. 16.1.3 e 16.1.5 delle Misure regolamentari per quanto riguarda le derivazioni ad uso idroelettrico e gli impianti a biomasse.
- ✓ uso di fuochi all'aperto fuori dalle aree attrezzate o di un ambito domestico; sono fatte salve le pratiche agricole eseguite in conformità alle vigenti leggi o eventuali interventi autorizzati dall'Ente Area protetta; in caso di stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi si applica quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento Regionale 29 giugno 1999, n. 1;
- ✓ transitare con mezzi motorizzati nelle strade forestali, nelle mulattiere, nei sentieri e al di fuori delle
- ✓ strade carrabili esistenti in applicazione delle l.r. 24/09, l.r. 38/92 e l.r. 4/1999 e con le deroghe ivi previste. L'Ente gestore può altresì autorizzare la percorrenza motorizzata delle infrastrutture quali strade forestali, mulattiere, sentieri nell'ambito di manifestazioni quali trail running, mountain bike, orienteering, equitazione e trekking, qualora i mezzi motorizzati vengano usati per attività di controllo e di soccorso;
- ✓ ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina di volo, è vietato il sorvolo a bassa quota (altezze dal suolo inferiori a 1500 FT /450 mt.), e l'atterraggio di velivoli a motore; tale divieto non è applicato alle fattispecie di cui all' Art. 5 C. 1 lett. A e B1 del Regolamento regionale n.4/1993; per le ulteriori fattispecie previste (Art. 5 C. 1 del RR n. 4/1993) specifiche deroghe al divieto possono essere concesse, previa richiesta di autorizzazione, qualora non

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

interessino aree sensibili e siano svolte con tempistiche tali da non compromettere lo stato di conservazione delle specie tutelate.

- ✓ demolire o alterare i manufatti costituenti valore testimoniale della cultura e delle tradizioni delle comunità dell'area protetta, intendendosi per tali, i manufatti civili, rurali, industriali, devozionali in muratura portante in pietra, ed in genere i fienili e le stalle, i seccatoi, i ripari temporanei, i pozzi e i forni, i ponti, le pavimentazioni e sistemazioni di sentieri, mulattiere e percorsi interpoderali, i beudi, i mulini, le calcinaie, le neviere, antecedenti il XIX secolo, secondo quanto previsto all'art.2, comma1, lettera a della L.R. 49/2009 e s.m.i.

4.2. In tutto il territorio dell'area protetta il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Gestore (art. 21 della l.r. 12/1995). L'Ente Gestore, anche mediante apposite disposizioni regolamentari ed intese operative con i Comuni e le altre Autorità Amministrative preposte al rilascio di titoli abilitativi, provvede affinché il rilascio del nulla osta avvenga senza o con il minimo aggravio dei tempi e dei costi del procedimento principale. La valutazione di incidenza, nei casi in cui essa occorra, è rilasciata contestualmente al nulla osta; l'intervento deve concludersi entro un termine massimo di cinque anni, salvo diversa indicazione della valutazione stessa per casi particolari.

TITOLO III – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER ZONE

5. Articolazione del territorio della Riserva

5.1. Sono soggetti alle norme del presente Titolo i soli territori inclusi nel perimetro del Riserva Naturale regionale dell'Adelasia

5.2. Il Piano, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della l.r. 12/1995, suddivide e classifica il territorio della Riserva Naturale regionale dell'Adelasia nelle seguenti fasce di protezione:

A. Riserve integrali RI, articolate in:

A1) Zone boschive

A2) Zone rupestri

B. Riserve generali orientate RGO, articolate in:

B1) Riserva orientata alla tutela degli ecomosaici di pregio

B2) Riserva orientata al recupero delle aree aperte

B3) Riserva orientata alla gestione del patrimonio boschivo

C. Aree di protezione AP - Aree boschive

D. Aree di sviluppo AS - Aree boschive

5.3. Le fasce di protezione sono classificate anche come ambiti gestionali omogenei sotto il profilo delle strategie gestionali da osservare per la conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 15. Le fasce di protezione ricadono nei seguenti ambiti gestionali come di seguito riportato:

- ✓ Salvaguardia: Riserve integrali RI + Riserve generali orientate RGO
- ✓ Gestione: Aree di protezione AP
- ✓ Pianificazione: Aree di sviluppo AS

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

5.4. In relazione agli interventi edilizi trattati dalle presenti Norme, si applicano le definizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e sue successive modifiche e integrazioni, fatte salve le specificazioni contenute negli strumenti vigenti.

6. Zona A - RISERVA INTEGRALE

6.1. Le zone A Riserve Integrali comprendono le aree che per loro eccezionalità rappresentano elementi identitari della Riserva o che, per formazioni forestali incluse, meglio si presta a divenire esempio delle possibili dinamiche naturali interessanti tali formazioni.

6.2. L'obiettivo è quello di conservare l'ambiente naturale nella sua integrità. Esse sono quindi lasciate di norma alla libera evoluzione naturale, salvo quando sia necessario contrastare dinamiche involutive che porterebbero alla riduzione dei valori e dei ruoli connotativi loro propri.

6.3. Sono consentiti solo gli interventi volti alla messa in sicurezza dei suoli e dei versanti a tutela della pubblica incolumità e di difesa idrogeologica oltre che lavori di manutenzione delle infrastrutture esistenti.

6.4. L'accesso è consentito esclusivamente:

- per attività di soccorso, sorveglianza, controllo;
- per documentati motivi di studio, di ricerca scientifica, di monitoraggio della biodiversità, a personale dell'Ente gestore o da questo debitamente autorizzato a norma dell'art. 30 delle Misure regolamentari gestionali;
- per effettuare la manutenzione delle strutture e delle infrastrutture esistenti, da parte del personale dell'Ente gestore o da questo debitamente autorizzato;

6.5. Le Riserve integrali si articolano nelle seguenti sottozone:

A1) Zone boschive

A2) Zone rupestri

7. RI A1 - Riserve Integrali - Zone boschive

7.1. Le Sottozone A1 sono caratterizzate dalla presenza di formazioni forestali tra le più rappresentative dell'area protetta (faggete e castagneti). La riserva integrale relativa alle aree boschive è finalizzata alla creazione di una zona caratterizzata da un nullo o limitato disturbo antropico. La dinamica forestale sarà lasciata a libera evoluzione.

7.2. Il regime di tutela è assoluto con divieto di attuazione di qualsiasi attività di natura antropica, fatto salvo quanto indicato al punto 6.3 e 6.4

8. RI A2 - Riserve Integrali - Zone rupestri

8.1. Le Sottozone A2 sono caratterizzate da elementi di particolare importanza per la conservazione quali ambienti rupestri connessi ad aree aperte per i quali a livelli di vulnerabilità medio alta corrispondono anche fattori di attrattività turistica (habitat 8220).

8.2. Il regime di tutela è assoluto. Vige il divieto di avvicinamento con qualunque mezzo (compresi elicotteri, deltaplani e parapendii, aeromodelli e altri mezzi aerei a pilotaggio remoto) alle pareti di roccia ed il divieto di attività di arrampicata e bouldering sulle pareti di roccia.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

9. Zona B - RISERVA GENERALE ORIENTATA

9.1. Le zone B - Riserve Generali Orientate corrispondono alle aree nelle quali gli elementi naturali ed i valori paesaggistici e ambientali concorrono a formare ambienti di rilevante interesse anche conservazionistico e svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio delle risorse naturali e dei processi biologici. Il grado di vulnerabilità è variabile in funzione dell'estensione, della localizzazione e della composizione specifica delle aree, ma risulta complessivamente legato al corretto e bilanciato svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, alla gestione degli interventi connessi agli ambienti fluviali/torrentizi, al corretto utilizzo della risorsa idrica. E' evidenziata per gli habitat inclusi in queste zone problemi connessi alla conservazione di questi in termini di estensione e diffusione.

9.2. Nelle zone B la disciplina è volta a preservare e favorire i processi ecologici atti a mantenere e, ove possibile, migliorare la complessità degli ecosistemi che costituiscono siti di particolare interesse per diverse specie a priorità di conservazione. In particolare sono previsti e incentivati gli interventi di gestione e miglioramento strutturale delle formazioni forestali, gli interventi volti al mantenimento e al recupero degli ambienti aperti, gli interventi in genere volti a mantenere le componenti della biodiversità in uno stato di conservazione soddisfacente.

9.3. Nelle Zone B sono consentiti, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel presente documento, con riferimento agli ambiti specificati per ciascuna sottozona:

- ✓ gli interventi e le attività consentite nelle zone A;
- ✓ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ✓ gli interventi di miglioramento e gestione delle risorse forestali;
- ✓ gli interventi di miglioramento e gestione delle aree aperte;
- ✓ gli interventi di manutenzione delle fasce ripariali;
- ✓ gli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua ai fini della sicurezza idraulica;
- ✓ le opere di derivazione limitatamente agli usi irrigui o di supporto all'attività zootecnica;
- ✓ gli interventi ordinari e straordinari correlati alle attività zootecniche;
- ✓ gli interventi ordinari e straordinari correlati alle attività agricole;
- ✓ gli interventi per la prevenzione degli incendi e delle fitopatie;
- ✓ la realizzazione di modeste strutture ed attrezzature realizzate da enti pubblici o da soggetti privati
- ✓ convenzionati in appoggio alle attività dell'Ente, quali quelle destinate alla osservazione della fauna selvatica o per la sorveglianza antincendio;
- ✓ la ricostituzione della copertura vegetale con tecniche di ingegneria naturalistica sui terreni interessati da gravi processi erosivi;
- ✓ attività di escursionismo e outdoor.

9.4. Gli edifici e le loro aree catastali di pertinenza, ricadenti entro le Zone B, legittimamente esistenti alla data di adozione del Piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio ovvero la cui esistenza sia comprovata in idonea documentazione che ne attesti la presenza in data antecedente il 1 settembre 1967 (ai sensi della legge 6 agosto 1967 n. 765) sono considerati a tutti gli effetti come Zone D nei limiti di seguito specificati. Gli interventi che possono essere realizzati su tali edifici sono quelli previsti dall'art.19, comma 3 lettere a), b), c), f) e g) delle presenti norme ed in ogni caso devono essere improntati al massimo rispetto delle tipologie edilizie nonché dei caratteri storico architettonici propri del contesto e dei luoghi a cui sono riferiti.

9.5. Le Riserve generali orientate RGO si articolano nelle seguenti sottozone:

B1) Riserva orientata alla tutela degli ecomosaici di pregio
B2) Riserva orientata al recupero delle aree aperte
B3) Riserva orientata alla gestione del patrimonio boschivo

10. RGO B1 - Riserva orientata alla tutela degli ecomosaici di pregio

10.1. Le sottozone B1 è costituita dal nucleo di leccio (habitat 9340) caratterizzante la Rocca dell'Adelasia e dalle torbiere basse alcaline (habitat 7230) poste al confine nord della Riserva Naturale. Sono qui incluse le grotte non ancora sfruttate a livello turistico (habitat 8310) e zone umide non riconducibili ad habitat di interesse comunitario.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

10.2. Per queste aree il livello di tutela è volto a mantenere e, quando necessario, migliorare lo stato di conservazione dell'habitat in termini principalmente di funzionalità ecosistemica. Il livello di tutela inoltre si pone come obiettivo la riduzione o l'annullamento dei fattori di disturbo, consentendo limitate forme di fruizione e di utilizzazione delle risorse attraverso attività di regolamentazione (RE) e di interventi attivi (IA).

11. RGO B2 - Riserva orientata al recupero delle aree aperte

11.1. Le sottozone B2 è costituita dagli habitat aperti quali le formazioni erbose secche seminaturali (6210), le praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (6410) e le praterie magre da fieno a bassa altitudine (6510). Sono incluse oltre che le aree aperte erbaceo-arbustive non classificabili come habitat di interesse comunitario. Queste formazioni sono tutte in fase di regressione e ricolonizzazione a causa dell'abbandono delle attività agricolo-pastorali tradizionali. Il loro ruolo ai fine della conservazione della richhezza floristica e faunistica è da ritenersi fondamentale nell'ambito dell'area protetta.

11.2. Per queste aree il livello di tutela è volto a mantenere l'estensione degli habitat e, quando necessario, migliorare lo stato di conservazione e complessità dell'habitat stesso attraverso la realizzazione di interventi attivi (IA), regolamentazione (RE) ed incentivazione (IN).

11.3. Sono consentiti, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti contenuti nel presente documento:

- ✓ gli interventi e le attività consentite nelle zone A e nelle zone B in generale;
- ✓ il mutamento della destinazione d'uso degli immobili ai fini di riutilizzi agrituristici, artigianali per produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Area protetta, previo convenzionamento con il Comune e l'Ente Area protetta;
- ✓ realizzazione, ai soli fini dell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, di manufatti per il ricovero degli animali, il ricovero degli attrezzi, ove non disponibili edifici adatti preesistenti, nei limiti di m^3 80 e con i caratteri tipologici e i materiali tradizionali dei luoghi, come eventualmente specificato negli strumenti urbanistici locali per gli interventi in zona agricola;

11.4. Sono inoltre previsti e incentivati interventi volti al mantenimento del pascolo. In particolare, il Piano promuove interventi di recupero e ripristino dell'attività agropastorale in terreni e appezzamenti coinvolti da processi di forestazione naturale che ne abbiano i requisiti ai sensi della l.r. 4/2014 sulla banca della terra. Gli interventi, concordati con l'Ente Area protetta sulla base dei disciplinari di gestione, devono prevedere:

- ✓ il recupero delle radure e superfici che interrompono la continuità del bosco, già storicamente presenti e "chiuse" dall'evoluzione/colonizzazione boschiva;
- ✓ il recupero a coltura di terreni coltivati, soprattutto legati a produzioni seminative;
- ✓ il mantenimento delle superfici utilizzate a pascolo e/o prato pascolo e la loro costante manutenzione con interventi mirati al contenimento dell'espansione delle aree boscate confinanti;

12. RGO B3 - Riserva orientata alla gestione del patrimonio boschivo

12.1. Le sottozone B3 è costituita dagli habitat boschivo comprende i boschi di castagno (9260), di cerro (91H0*) e gli alneti (91E0*) per i quali si assiste ad una dinamica di riduzione delle superfici in seguito all'abbandono delle attività silvo-pastorali tradizionali. La conservazione di queste formazioni e l'incremento della loro funzionalità biologica è vincolata al ripristino della gestione attiva.

12.2. Per queste aree il regime di tutela è volto prioritariamente alla regolamentazione delle attività di gestione forestale ai fini della conservazione degli habitat e delle specie avifaunistiche presenti attraverso principalmente attività di regolamentazione (RE) e secondariamente attraverso proposte di interventi attivi (IA) specifici.

12.3. Sono consentite nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel presente documento:

- gli interventi e le attività consentite nelle zone A e nelle zone B in generale, nelle B1 e nelle B2;
- la realizzazione di nuova viabilità ai soli fini dell'attività agro-silvo-pastorali, di antincendio, di approvvigionamento idrico, di servizio per l'Ente area protetta;
- interventi di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e di gestione forestale, compresi quelli per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili locali e per i rifornimenti idrici anti-incendio, nonché i

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

necessari interventi finalizzati alla difesa del suolo ed al consolidamento dei versanti, eseguiti ovunque possibile mediante tecniche di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale;

13. Zona C - AREA DI PROTEZIONE

13.1. Le Zone C - Aree di protezione sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività selvicolturali che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici. Si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi alle forme colturali e alle produzioni forestali passate ed attuali. Si tratta in prevalenza di faggete oligotrofiche (habitat 9110).

13.2. In queste aree deve essere perseguita la permanenza delle tradizionali attività di gestione forestale, sia attraverso il recupero e il miglioramento delle infrastrutture viarie, sia attraverso lo sviluppo di un organico insieme di attività di incentivazione (IN) e regolamentazione (RE) capaci di rendere gli interventi economicamente e socialmente sostenibili, anche in relazione al servizio delle fruizione turistica e dell'educazione ambientale.

13.3. Nelle zone C sono consentiti:

- ✓ gli interventi ordinariamente consentiti nelle zone A e B;
- ✓ gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, tutelando le peculiarità paesaggistiche anche in relazione agli studi e ai disciplinari di recupero del patrimonio rurale promossi o riconosciuti dall'Ente Area protetta;
- ✓ il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, ai fini di riutilizzi agrituristici, artigianali per produzioni locali tipiche, o turistico ricettivi;
- ✓ l'ampliamento degli edifici fino ad un massimo del 30% del volume geometrico legittimamente esistente alla data di adozione del presente Piano, limitatamente ad opere di completamento delle strutture agrituristiche e ricettive, o dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali o artigianali, finalizzate ad ampliare la dotazione di servizi qualificati per la fruizione o per la conduzione, in accordo con le finalità del Area protetta;
- ✓ in alternativa alla possibilità di ampliamento di cui al punto precedente, al fine di preservare le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici, interventi di nuova realizzazione, in prossimità dell'edificio principale e nel limite massimo del 20% della sua volumetria (volume geometrico) e nell'ambito della stessa zona C;
- ✓ le pratiche agrarie di tipo tradizionale, ivi compreso il recupero dei terreni incolti o invasi dalla vegetazione forestale, nei limiti del Titolo IV delle Misure regolamentari gestionali; il Area protetta incentiva altresì la funzione di custodia della biodiversità agraria svolta dalle coltivazioni marginali, anche in riferimento alle strategie comunitarie in materia.
- ✓ la realizzazione di modesti interventi infrastrutturali quali: canalizzazioni per smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche interrate a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, accessi carrai esclusivamente a fondo naturale, per una lunghezza massima di 50 metri lineari purché siano privilegiate le soluzioni tecniche di minor impatto.
- ✓ la realizzazione, ai soli fini dell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, di manufatti per il ricovero degli animali e delle attrezzature agricole interrati per 3 lati, nel profilo originale del terreno, con i caratteri tipologici e i materiali tradizionali dei luoghi, come specificato negli strumenti urbanistici locali ovvero, laddove non previsti da tali strumenti, nei limiti dei 120 m^3, da intendersi una tantum per fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

14. Zona D - AREA DI SVILUPPO

14.1. Le aree di sviluppo sono riferite soprattutto alle parti dell'area protetta più marcatamente interessate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del area protetta e finalizzate al miglioramento ed allo sviluppo delle condizioni economiche sociali e culturali delle comunità locali e del migliore godimento dell'area da parte dei visitatori. Si tratta in prevalenza di boschi di faggete mesotrofici, carpineti misti submontani, boschi misti e habitat boschivi di conifere artificiali.

14.2. Nelle Zone D, salvo quanto diversamente specificato per le singole sottozone, sono consentiti:

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

- ✓ gli interventi ordinariamente consentiti nelle zone A, B e C;
- ✓ gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, quest'ultima solo per edifici che non rivestano valore testimoniale o abbiano caratteristiche tipologiche ed architettoniche significative da preservare.
- ✓ gli interventi di nuova costruzione, subordinata al coordinamento con l'Ente Area protetta, nell'ambito della procedura di rilascio del nulla osta, al fine di integrare l'intervento con il quadro generale delle attrezzature e servizi del Area protetta stessi, e coerenti con i caratteri architettonici, tipologici e costruttivi presenti in tali aree in relazione a:
- ✓ ampliamento dei manufatti legittimamente realizzati fino ad un massimo del 30 % del volume geometrico,;
- ✓ completamento della rete sentieristica esistente con tratti di collegamento ai principali percorsi pedonali, ciclabili e comunque funzionali dall'attività outdoor.

14.3. Si applicano i parametri di dettaglio della disciplina urbanistica e paesistica contenuta negli strumenti urbanistici comunali.

15. Ambiti gestionali omogenei

15.1. Con il termine di Ambiti gestionali omogenei si intendono quelle porzioni di territorio che, sulla base dei dati acquisiti, risultano omogenei da un punto di vista gestionale in quanto caratterizzate da vocazioni e da criticità che richiedono tipologie di intervento comuni.

15.2. Tali ambiti sono pertanto associati ad una delle strategie di intervento fra quelle della Convenzione Europea del Paesaggio (Salvaguardia, Gestione, Pianificazione).

15.3. Sono Ambiti gestionali omogenei individuati nel Territorio protetto, in relazione alla stretta consequenzialità tra strategia e obiettivi specifici:

- ✓ Ambito di Salvaguardia
- ✓ Ambito di Gestione
- ✓ Ambito di Pianificazione

15.4. Gli Ambiti gestionali omogenei, rappresentati nell'elaborato cartografico QS02 "Carta degli ambiti gestionali omogenei" costituiscono il riferimento territoriale della disciplina contenuta nel presente documento.

16. Ambito di Salvaguardia

16.1. L'ambito di Salvaguardia è riferita alle porzioni di territorio nei quali sono inclusi gli habitat ricadenti nella Zona A – Riserva Integrale e gli habitat ricadenti nella Zona B – Riserva Generale Orientata.

Sono habitat di interesse comunitario ricadenti nell'ambito di Salvaguardia:

- ✓ 5130 - Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- ✓ 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco - Brometalia*)
- ✓ 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi
- ✓ 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)
- ✓ 7230 - Torbiere basse alcaline
- ✓ 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- ✓ 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)
- ✓ 91H0* - Boschi pannonici di *Quercus pubescens*
- ✓ 9260 - Foreste di *Castanea sativa*
- ✓ 9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Sono habitat non di interesse comunitario ricadenti nell'ambito di Salvaguardia:

- ✓ Zone umide
- ✓ Boschi di latifoglie mesofile ricadenti nella riserva integrale
- ✓ Altri Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi carattere prevalentemente montano-submontano

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

16.2. In tale ambito ricadono le porzioni di territorio dell'area protetta per le quali è stato definito un prioritario ruolo di conservazione della biodiversità sia attraverso la creazione di aree nelle quali è escluso l'intervento antropico, se non per i casi indicati nell'articolo 6.3, sia attraverso attività di gestione attiva attuate applicando corrette pratiche agro-silvo-pastorali.

16.3. Fatto salvo quanto previsto per l'intero Territorio protetto, sono in particolare soggette a prescrizioni gestionali e regolamentazioni:

- ✓ la gestione forestale per specifici habitat (art. 38)
- ✓ la fruizione dei siti (art. 39,40,41,42)

17. Ambito di Gestione

17.1. L'ambito di Salvaguardia è riferita alle porzioni di territorio nei quali sono inclusi gli habitat ricadenti nella Zona C – Area di Protezione.

Sono habitat di interesse comunitario ricadenti nell'ambito di Salvaguardia:

- ✓ 9110 - Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

17.1. In tale ambito gli interventi e le attività antropiche devono tendere al raggiungimento del seguente obiettivo: miglioramento degli habitat mediante azioni incrementanti il livello di biodiversità/funzionalità anche attraverso il corretto svolgimento delle pratiche agro-silvo-pastorali mediante opportune regolamentazioni e azioni volte al mantenimento delle forme di utilizzo agro – silvo –pastorale in una prospettiva di sviluppo sostenibile attraverso l'incentivazione di pratiche multifunzionali.

17.2. Fatto salvo quanto previsto per l'intero Territorio protetto, sono in particolare soggette a prescrizioni gestionali e regolamentazioni:

- ✓ la gestione forestale per specifici habitat (art. 38)

18. Ambito di Pianificazione

18.1. L'ambito di Salvaguardia è riferita alle porzioni di territorio nei quali sono inclusi gli habitat ricadenti nella Zona D – Area di Sviluppo.

Sono habitat non di interesse comunitario ricadenti nell'ambito di Pianificazione:

- ✓ Altri boschi di latifoglie mesofile
- ✓ Habitat boschivi a conifere

18.2. In tale ambito gli interventi e le attività antropiche devono tendere al raggiungimento del seguente obiettivo: gestione forestale in aree ad elevata vocazione produttiva e turistico ricreativa, mediante azioni volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi e allo sviluppo di economie locali connesse al valore ambientale e culturale riconosciuto (servizi ecosistemici).

✓ TITOLO III – REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

19. Generalità

19.1. Nel rispetto di quanto previsto dalle Misure di conservazione (art. 1, comma 2, delle MDC generali) in tutto il Territorio protetto gli interventi i progetti ed i piani non devono comportare la frammentazione e il peggioramento dello stato di conservazione di habitat e specie Natura 2000, in particolare di quelli prioritari e degli habitat e delle specie target individuate dal Piano e dagli aggiornamenti derivanti dal Piano di monitoraggio e ratificati nei relativi Formulari standard.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

20. Azioni incentivate in tutto il Territorio protetto

20.1. L'Ente gestore promuove azioni indispensabili per il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, anche attraverso opportune forme di raccordo con gli interventi ammissibili riferiti alla programmazione finanziaria in ambito agricolo, tra i quali a titolo esemplificativo:

- ✓ introduzione e mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata e agricoltura biologica (Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e smi);
- ✓ interventi di conservazione e mantenimento di prati stabili, pascoli e prati-pascoli;
- ✓ tutela del paesaggio agrario;
- ✓ interventi di salvaguardia e massimizzazione dei valori della biodiversità e di migliore gestione del suolo (costruzione di siepi, filari, ecc., ripristino dei muri a secco tradizionali, ripristino della rete di drenaggio superficiale dell'acqua, creazione di piccole pozze e stagni);
- ✓ interventi per la salvaguardia del valore ecologico degli ecotoni;
- ✓ interventi atti a migliorare la gestione dei soprassuoli forestali.

Con le finalità di cui al precedente articolo l'Ente gestore promuove di concerto con la Regione Liguria, specifici studi di caratterizzazione per l'individuazione anche cartografica delle aree agricole o forestali ad alto valore naturale (HNVF - High Nature Value Farming), ovvero aree caratterizzate dalla presenza di specie di interesse conservazionistico o con una elevata ricchezza di specie che dipendono dall'attività agricola e forestale.

21. Prescrizioni specifiche per la conservazione delle zone umide

21.1. In applicazione di quanto previsto dalle MDC, sono vietati:

a) la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie prioritarie per le quali ciascun sito della Rete Natura 2000 è stato identificato

b) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, così come disposto dall'art. 2, comma 4, lettera d) del D.M. 17 ottobre 2007, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili, piantate e boschetti, ambienti ecotonali; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

c) realizzazione di interventi o svolgimento di attività che comportino riduzione, frammentazione o perturbazione degli habitat fluviali, o che provochino l'eliminazione della naturalità strutturale e funzionale dei corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi e delle loro connessioni ecologico-funzionali con l'ambiente circostante;

d) prosciugamento e/o interramento delle zone umide naturali e delle zone umide artificiali spontaneamente rinaturalizzate, nonché di trasformazione del suolo delle stesse con opere di copertura, asfaltatura, così come previsto dall'allegato A punto 4 della D.G.R. 1507/09;

e) realizzazione di interventi sulla vegetazione riparia lungo corsi d'acqua nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 15 agosto al 15 settembre, così come previsto dal Reg. Regionale 3/2011 art.6 e specificato nelle linee guida di cui alla D.G.R 1716/12;

f) utilizzo diserbanti e pratica del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica anche artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).

g) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, così come previsto dall'art.2, comma 4 lett. i) del D.M. 17/10/2007.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

22. Risorsa idrica e ambienti fluviali e torrentizi

22.1. Obiettivi generali di tutela

22.1.1. Ai fini della prevenzione e mitigazione dei rischi idraulici ed idrogeologici, nel territorio protetto gli indirizzi da perseguire sono volti ad assicurare:

a) il rispetto della naturale evoluzione idro-geo-morfologica dei versanti qualora questa non interagisca con la pubblica incolumità e/o con il regolare svolgimento delle attività produttive presenti sul territorio;

b) il controllo e la limitazione degli interventi che comportano alterazione della morfologia dei luoghi e modifica del reticolo idrografico, in particolare nelle aree a maggior pericolosità geomorfologica ed idraulica individuate nell'ambito dei piani di Bacino seguendo in generale questi criteri:

c) il mantenimento o il ripristino della funzionalità dei sistemi di drenaggio naturali ed artificiali del reticolo idrografico minore, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di compromettere tale funzionalità;

d) il mantenimento in efficienza delle opere e dei manufatti che garantiscono la sicurezza idraulica e la stabilità dei versanti, le opere di sistemazione strettamente necessari per la difesa degli abitati e delle infrastrutture pubbliche ove previsti dagli strumenti di pianificazione di bacino;

e) il coordinamento degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di controllo e riduzione dei fenomeni erosivi per una considerazione integrata dei diversi fattori, in particolare la copertura boschiva ed arbustiva, la stabilità dei versanti e il trasporto di materiale solido.

22.1.2. L'individuazione, la pianificazione e la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 9.1.1. devono svolgersi nell'ambito di una gestione ordinaria che consenta di affrontare le problematiche nei tempi e nei modi più efficaci, contemperando le esigenze di tutela ambientale con quelle della sicurezza idraulica e limitando in tal modo il ricorso a soluzioni di emergenza.

22.1.3. Al fine di tutelare le risorse idriche, anche in considerazione del loro insostituibile ruolo ecologico, gli indirizzi da perseguire nel territorio protetto sono volti ad assicurare, in particolare:

a) la riduzione e la prevenzione dei rischi di inquinamento, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di determinare od aggravare tali rischi, da inserire negli strumenti urbanistici locali;

b) la razionalizzazione coordinata dell'utilizzo delle acque per i consumi umani, per fini irrigui, per fini ricreativi e per fini antincendio.

22.1.4. Ai fini della tutela delle acque e degli habitat connessi nel territorio protetto non è consentito, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 22.1.1:

a) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettate in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni o comunque effettuare interventi che comportino concentrazioni delle acque di deflusso superficiale senza regimentarne il deflusso, in maniera da evitare fenomeni di erosione, scalzamento o dissesto idrogeologico;

b) realizzare nuove opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interramento degli alvei e dei corsi d'acqua, interventi di canalizzazione, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque o interventi che possano determinare od aggravare l'impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde, modificare il regime idrologico dei fiumi e dei torrenti, modificare l'assetto del letto dei corsi d'acqua, se non strettamente finalizzati a comprovate esigenze di messa in sicurezza idraulica o di approvvigionamento idrico e comunque secondo i criteri di cui all'art. 9.4;

c) effettuare l'attraversamento in senso longitudinale degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, se non quando dichiarate di pubblica utilità e comunque effettuando l'intervento secondo i criteri di cui al successivo art.22.1.5.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

22.1.5. In caso di interventi che debbano essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che, per dimostrate ragioni, non possono essere realizzati in conformità alla presenti norme, si applicano le deroghe previste dall'articolo 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997. Sono fatti salvi gli interventi eseguiti in forza di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi del vigente ordinamento, quali quelle di Protezione civile ai sensi della L.225/92 o del D.Lgs 267/2000 (TUEL).

22.2. Opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua

22.2.1. Il PDGI concorre alla tutela della qualità delle acque dolci ai sensi della Direttiva 2000/60/CE come recepita nel Dlgs n.152/2006 "Norme in materia ambientale", contribuendo al controllo delle caratteristiche biologiche del corpo idrico (fauna ittica, macroinvertebrati, flora), e delle trasformazioni del regime idrologico, della continuità fluviale, della morfologia, della struttura del substrato e dell'alveo e della struttura della zona ripariale.

22.2.2. A tal fine tutti gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica ed alla difesa spondale debbono essere effettuati, in conformità ai criteri dettati dalle linee guida regionali in materia (a oggi DGR 1716/2012 "Linee guida per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nelle zone di protezione speciale e nei siti d'importanza comunitaria terrestri liguri").

22.2.3. Qualsiasi tipo di intervento dovrà seguire le seguenti condizioni d'obbligo:

a) gli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, nonché degli invasi artificiali e dei canali, realizzati al fine di mantenere i corsi d'acqua in efficienza, dovranno essere conformi a quanto indicato dalle Linee guida regionali. L'individuazione, la pianificazione e la realizzazione degli interventi devono svolgersi nell'ambito di una gestione ordinaria che consenta di affrontare le problematiche nei tempi e nei modi più efficaci, contemperando le esigenze di tutela ambientale con quelle della sicurezza idraulica e limitando in tal modo il ricorso a soluzioni di emergenza;
b) prima dell'esecuzione di interventi in alveo sarà effettuata la messa in salvo delle popolazioni ittiche presenti; ove non possibile, saranno adottate misure cantieristiche che limitino il disturbo alle popolazioni ittiche presenti;
c) lungo le sponde interessate dagli interventi di progetto su entrambi i lati saranno assicurate fasce di vegetazione arbustiva di essenze autoctone da concordare con l'ente gestore del sito, anche al fine di garantire una adeguata continuità ecologica.
d) sarà garantita l'irregolarità del fondo e delle sponde al fine di mantenere un'idonea diversificazione degli ambienti;
e) l'intervento sarà programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie ittiche ed evitando il danneggiamento delle aree di frega;
f) in fase di sostituzione delle componenti impiantistiche di derivazioni idroelettriche esistenti, ove tecnicamente possibile, verranno adottati sistemi *fish friendly* per minimizzare l'impatto sulla fauna ittica come dissuasori, turbine *fish friendly*, griglie *COANDA*, deflettori;
g) gli interventi/attività non prevedranno modifiche del regime idrico (in approvvigionamento e/o in scarico) per le aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.
h) tutte le lavorazioni che prevedono interventi in alveo con conseguente alterazione della risorsa idrica in termini di intorbidimento delle acque dovranno essere sospese nelle epoche di frega delle specie ittiche presenti nei corsi d'acqua coinvolti secondo quanto previsto dalle Carte Ittiche e indicato dalle Misure di Conservazione.
i) divieto della realizzazione di interventi in alveo bagnato nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nelle acque a salmonidi e dal 15 aprile al 15 giugno nelle acque a ciprinidi;
j) accesso in alveo con utilizzo della viabilità già esistente con mezzi meccanici di modeste dimensioni o con cingoli di gomma adeguati agli accessi esistenti ed omologati in conformità alle norme della UE;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

k) nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;

l) si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte;

22.2.4. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dell'Art. 25 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DCR n.11 del 29 Marzo 2016.

22.3. Accessi in alveo

22.3.1. Con riferimento al Regolamento Regionale 14 luglio 2011 N. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, e agli indirizzi della D.G.R 1716/2012 (ove applicabile), nel Territorio protetto sono consentiti:

a) l'accesso in alveo, ortogonalmente al rivo, esclusivamente con passaggio a raso senza opere, previa N.O. rilasciato dagli Enti competenti, ai fini delle sole attività di gestione agro-forestale, manutenzione, soccorso e sicurezza del territorio;

b) la realizzazione di piste di esbosco ad una distanza non inferiore a 3 metri dalle sponde

22.3.2. In ogni altro caso lungo tutto il corso d'acqua, anche al di fuori della zona di rispetto, eventuali opere permanenti non dovranno interessare aree con presenza di Habitat 91E0* (foreste di Alnus glutinosa)

22.4. Captazioni e derivazioni

22.4.1. In tutto il territorio protetto sono soggetti a limitazioni o regolamentazione, in funzione degli ambiti gestionali individuati, gli interventi che modificano l'attuale regime e composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro manifestazione.

22.4.2. All'interno degli ambiti di salvaguardia, fatte salve le concessioni (e le opere) esistenti, è vietato:

a) indurre modificazioni nella modellazione del suolo se non per ottenere un miglior deflusso idrico e una maggiore naturalizzazione delle fasce fluviali;

b) modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimenti di terra;

c) eseguire opere di drenaggio, con le eccezioni di cui al punto d), nelle aree riferibili ad habitat di zone umide compresi i tratti di bacino idrografico ed idrogeologico posti a monte degli stessi, che possano in qualche modo compromettere l'apporto idrico e l'equilibrio idrogeologico dell'habitat stesso;

d) eseguire opere di copertura, intubazione, interramento degli alvei e dei corsi d'acqua, nonché interventi di canalizzazione e derivazione di acque,

e) deviare o captare acque sorgive;

f) captare acque di superficie e sotterranee.

Per quanto riguarda i punti a), b), c) e d) sono fatti salvi gli interventi per la sicurezza idrogeologica e di difesa dagli incendi o finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità.

22.4.3. I punti b), e) ed f) possono essere derogati dall'Ente gestore in presenza di attività agro-pastorali funzionalmente connesse alla conservazione di specie/habitat tutelate dalla Direttive 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE (ex Direttiva 79/409/CEE).

22.4.4. La derivazione di acque per usi irrigui o di supporto all'attività zootecnica (punti di abbeverata), in conformità alle norme di settore vigenti, è assentita previa verifica della presenza e dello stato di conservazione degli habitat 91E0* e delle eventuali formazioni forestali igrofile.

22.4.5. In ogni caso, qualora gli interventi comportino la presenza di sbarramenti trasversali insormontabili per la fauna acquatica, si prescrive l'obbligo di realizzazione di adeguati passaggi atti a permettere il transito longitudinale degli animali in entrambe le direzioni. Le opere dovranno limitare al minimo l'esportazione della vegetazione e, in particolare, delle fasce boscate riparie e alluvionali.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

22.4.6. In tutto il territorio protetto sono consentiti i seguenti interventi autorizzati in base alle normative vigenti e nel rispetto delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DCR n.11 del 29 Marzo 2016:

a) gli interventi di drenaggio di limitata entità e circoscritti alla conduzione dei fondi, purché atti a conservare piccoli ristagni d'acqua anche temporanei;

b) gli interventi di cui al precedente comma 9.4.2 nei casi di comprovata esigenza di approvvigionamento non altrimenti localizzabile, previa valutazione di incidenza ed rilascio di nulla osta entro i termini previsti dall'art. 21 della LR 12/1995.

22.4.7. Le nuove derivazioni o le variazioni in aumento della portata derivata concessa sono subordinate alla procedura di Valutazione di incidenza che stabilisce eventuali rilasci aggiuntivi, rispetto al Deflusso Minimo Vitale -DMV, calcolato secondo le modalità previste nell'Allegato II del Piano di Tutela delle Acque, atti a mantenimento di habitat e specie sito specifiche.

22.4.8. In ogni caso gli interventi autorizzati non possono essere effettuati o devono essere sospesi, nelle aree interessate da zone umide, indicativamente nel periodo dal 1 marzo al 30 giugno, salvo verifica in sede di valutazione di incidenza di un diverso intervallo relativo al periodo riproduttivo delle specie di anfibi effettivamente presenti nella zona umida.

23. Difesa del suolo, conservazione del patrimonio geologico, tutela del patrimonio archeologico

23.1. All'interno della ZSC e Riserva Naturale Regionale è presente l'area carsica SV-15 Stella Corona (253 ettari), individuata dalla Regione Liguria e tutelata ai sensi della L.R. 6 ottobre 2009 n. 39 "Norme per la valorizzazione della geodiversita', dei geositi e delle aree carsiche in Liguria". Il sistema carsico presenta tre grotte al suo interno ed altre due nelle zone limitrofe censite nel catasto regionale ex L.R. 14/1990.

23.2. L'Ente Gestore tutela il patrimonio geologico e la geodiversità del territorio di propria competenza attraverso azioni di tutela e valorizzazione

23.3. All'interno del sito è vietato asportare rocce, minerali e fossili.

23.4. Nell'intero territorio protetto gli eventuali prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del PDGI sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore secondo le modalità previste dall'art. 45.

23.5. Nell'intero territorio protetto è vietata l'apertura di cave e miniere.

24. Opere infrastrutturali ed edilizie

24.1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli per quanto concerne la realizzazione delle opere edilizie e infrastrutturali è regolamentata dalla disciplina degli strumenti urbanistici ed è assentita previa valutazione di incidenza, secondo quanto stabilito dalla L.R. 28/09, nonché dalle ulteriori norme di settore.

24.2. Nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali e di edilizia sono da rispettare le seguenti condizioni d'obbligo:

a) verifica preventivamente la presenza di nidi o rifugi di specie animali di interesse comunitario (indicate nel Formulario standard del Sito Natura 2000 interessato dal progetto e negli Allegati alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli") e, nel caso, l'intervento dovrà essere programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie evitando il danneggiamento di nidi e rifugi e qualsiasi disturbo alle colonie riproduttive/svernanti e ai singoli individui;

b) utilizzo di rivestimenti esterni delle opere in progetto, incluse le vetrate, di materiali idonei e accorgimenti opportuni per evitare la collisione accidentale dell'avifauna a mitigare privi di qualsiasi effetto riflettente o saranno dotati di accorgimenti per evitare la collisione accidentale dell'avifauna; se necessario, eventuali strutture metalliche verranno trattate in modo da evitare riflessi luminosi;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

c) limitazione dell'illuminazione esterna che inoltre non dovrà essere indirizzata dal basso verso l'alto e non sarà radente ai muri o alle pareti;

25. Viabilità

25.1. All'interno del "territorio protetto" i processi di nuova infrastrutturazione possono avvenire, quando indispensabili, prioritariamente attraverso l'ottimizzazione delle reti esistenti rispetto alla nuova realizzazione e fermo restando quanto previsto dalle Misure di Conservazione generali e sito specifiche.

25.2. L'Ente gestore promuove e incentiva la definizione di tracciati multifunzionali anche su proprietà privata che preveda l'utilizzo pubblico (servitù di passaggio) e forme di gestione e manutenzione realizzate da soggetti privati (singoli o consorziati) di concerto con l'Ente gestore stesso.

25.3. Per tutti i tipi di interventi, si richiede una valutazione ponderata degli standard di efficienza rispetto alla loro funzionalità e ai valori/servizi ecosistemici del territorio interessato, contenendo e limitando il consumo di suolo e la frammentazione ambientale ed individuando soluzioni di mitigazione degli impatti dati dalla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture. In particolare, i progetti infrastrutturali devono prevedere:

a) la riqualificazione degli habitat naturali a margine delle infrastrutture lineari e puntuali;
b) il recupero ed il miglioramento della viabilità esistente attraverso progetti che tengano conto delle esigenze degli habitat che attraversano e delle specie presenti;
c) la progettazione di tracciati funzionali alle attività agro-silvo-pastorali in termini di tipologia costruttiva (dimensioni e caratteristiche del fondo), tracciati ed opere accessorie;

b) l'integrazione della rete infrastrutturale con la rete ecologica e con i caratteri paesaggistici del territorio attraversato, attraverso criteri finalizzati alla fruizione per un utenza ampliata;

d) l'implementazione dell'adozione di tecniche di naturalizzazione e di ingegneria naturalistica nell'inserimento e realizzazione ambientale delle infrastrutture.

26. Manutenzione e recupero viabilità esistente

26.1. In tutto il "Territorio protetto", gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria dovranno garantire prioritariamente:

a) la sostituzione o il ripristino con materiali coerenti con il territorio circostante (interventi di rinaturalizzazione quali muri controterra in pietra, fascinate di essenze locali) delle opere accessorie;
b) il recupero della continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo necessarie per la continuità eco-biologica, prevedendo la messa in opera di soluzioni progettuali atte a consentire il naturale deflusso delle acque superficiali ed in particolare riducendo il tragitto delle acque in cunetta tramite pozzetti di raccolta e frequenti attraversamenti; le acque dei pozzetti e di tutti gli attraversamenti devono essere raccolte con opere idonee e accompagnate in solchi di corrivazione naturali o comunque controllati;
c) l'adeguamento, nelle aree a potenziale produttività forestale, ai parametri tecnici dimensionali della viabilità forestale, atto a consentire le attività selvicolturali;
d) il corretto inserimento paesaggistico, nei casi in cui gli interventi previsti comportino la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la parziale rettifica dei tracciati; in particolare, eventuali nuovi tratti dovranno essere disposti prevalentemente lungo le curve di livello e in ogni caso dovranno essere adattati alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei luoghi, in modo da limitare le opere ed i movimenti di terra. L'altezza degli sbancamenti e la porzione di sede stradale ottenuta su riporti di terreno dovranno essere contenute; sbancamenti a monte e riporti a valle di altezza superiore a 2 m dovranno essere limitati a casi eccezionali di comprovata necessità o che contribuiscano a migliorare in maniera decisiva la tipologia stradale e dovranno richiedere la progettazione di opportune opere di minimizzazione degli impatti.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

26.2. Sono vietati la sistemazione ed il consolidamento delle strade e delle piste non asfaltate mediante impiego di materiali derivanti da precedenti utilizzazioni (fresato da asfaltatura, ghiaia da massicciata ferroviaria, inerti da demolizioni, ecc.), nonché l'asfaltatura di strade a fondo naturale, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

26.3. Gli interventi, con esclusione della manutenzione ordinaria, sulle strade carrabili negli ambiti di Salvaguardia, fatti salvi i principi di cui al comma precedente e fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Ente gestore, non devono essere svolti nel periodo dal 15 maggio al 15 luglio.

27. Apertura di nuove strade e tracciati

27.1. La realizzazione di nuovi tratti di viabilità e le relative modalità di percorrenza (pedonale, ciclabile, veicolare) è stabilita d'intesa con l'Ente gestore.

27.2. Per la realizzazione della nuova viabilità, oltre alle indicazioni previste al precedente paragrafo 26 per la manutenzione e recupero dei tracciati esistenti, è necessario:

a) prevedere azioni di riconfigurazione morfologica nelle aree di margine dell'infrastruttura, finalizzate a favorire un raccordo graduale con il terreno circostante;

b) prevedere opportune fasce longitudinali a sezione variabile, per:

- ✓ le azioni di compensazione degli effetti provocati dalla presenza del corridoio infrastrutturale (ricostituzione di brani boscati frammentati, creazione di piccole casse di espansione alla intersezioni con i corsi d'acqua, ridisegno degli elementi di confine della maglia poderale agricola, siepi e filari arborati);
- ✓ i casi in cui sia possibile valutare soluzioni tecniche innovative quali l'impiego di fondi stabilizzati e drenanti, anche a titolo di intervento pilota e dimostrativo.

28. Infrastrutture elettriche, energetiche e di telecomunicazione

28.1. La realizzazione di nuove linee elettriche ad alta tensione non è consentita all'interno del territorio protetto.

28.2. Non è consentita la realizzazione di linee elettriche sospese e di infrastrutture energetiche (metanodotti, gasdotti e simili). E' consentita la realizzazione di impianti di telecomunicazioni quali stazioni radiobase per telefonia mobile o impianti per trasmissione dati wireless, privilegiando le soluzioni di minimo impatto.

28.3. Gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle linee esistenti ad alta e media tensione devono prevedere la messa in sicurezza dal rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli e sono soggetti ad autorizzazione degli Enti competenti.

29. Energie rinnovabili

29.1. Impianti

29.1.1. L'Ente Gestore persegue l'obiettivo di assicurare una efficace tutela dei valori paesaggistici e naturalistici del territorio agevolando la corretta installazione delle tipologie di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili, compatibili con la natura dei luoghi.

29.1.2. In tutto il Territorio protetto è in particolare ammessa unicamente la realizzazione di piccoli impianti funzionali alla produzione di energia solare e da biomasse, a servizio di edifici e a supporto di attività produttive tradizionali, posti in prossimità dell'utenza, nei limiti dell'autoproduzione come definita all'art.2, comma 2 del D.Lgs. n. 79/1999 ed in ogni caso esclusi dalla autorizzazione unica ambientale, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia con particolare riferimento alle linee guida

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

dettate dal DM 10.9.2010 e dalla D.G.R 21.9.2012 n. 1122 nonché agli obiettivi stabiliti nel Piano energetico ambientale regionale PEARL.

29.1.3. Detti impianti sono comunque vietati negli habitat prioritari nonché negli habitat di torbiera e negli habitat di pareti rocciose e loro prossimità. Al fine di evitare ogni riduzione di superficie degli habitat legati ad aree prative e pascoli ed in generale alle aree aperte, e contenere le minacce alle specie ad essi connesse, nei suddetti habitat non è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra se non nelle pertinenze degli edifici serviti.

29.1.4. Previo coordinamento con l'Ente gestore, in sede di valutazione di incidenza saranno definiti i più opportuni parametri fisici, dimensionali e spaziali e saranno comunque privilegiate le soluzioni tecnologicamente più avanzate e in grado di massimizzare i rendimenti, a fronte di un ridotto impatto ambientale.

29.2. Valorizzazione delle biomasse

29.2.1. L'Ente gestore favorisce la valorizzazione energetica delle biomasse presenti nel proprio territorio intese quali risorse agroforestali e prodotti di filiera dell'uso produttivo del legno, delle attività agricole o di manutenzione del territorio.

29.2.2. A livello locale l'Ente gestore promuove, in collaborazione con le amministrazioni locali e le associazioni di categoria percorsi partecipativi, supportati da idonee azioni formative, finalizzati all'individuazione delle aree a maggior vocazione sul territorio compatibili con i caratteri di naturalità, alla ricerca e condivisione delle migliori esperienze a livello nazionale e locale e alla stesura di documenti di intesa e progetti pilota.

30. Gestione cantieri

30.1. Ai fini della gestione di tutti i cantieri relativi ad attività ammesse nell'area protetta sono considerate condizioni d'obbligo da rispettare:

a) chiara delimitazione delle aree di cantiere, delle aree di stoccaggio del materiale e delle aree di movimento dei mezzi
b) l'area di cantiere è da circoscrivere allo spazio di manovra strettamente necessario
c) il terreno rimosso durante gli scavi dovrà essere accantonato, coperto con telo pacciamante, e riposizionato a fine lavori
d) impiego di mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico
e) adozione di tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento)
f) adozione di tutti gli accorgimenti nel corso dei lavori per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto
g) adozione di tutti gli accorgimenti nel corso dei lavori al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte
h) immediata ricopertura dei tratti di scavo dopo la posatura della tubazione e in tempi brevi inerbiti tramite utilizzo di specie autoctone, adeguate al contesto ambientale locale;
i) adozione di tutti gli accorgimenti nel corso dei lavori al fine di evitare ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con stagnazione d'acqua;
j) qualora si registrasse (da parte del Proponente o dell'Ente gestore), successivamente all'attuazione degli interventi, una colonizzazione dell'area oggetto degli interventi da parte di specie vegetali alloctone invasive o sinantropiche (es. Ailanto, Yucca, Bambusoidee, Solidago gigantea, Buddleja davidii,

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

Reynoutria japonica ecc.) è fatto obbligo di rimuover correttamente le medesime, verificandone l'eradicazione per un periodo non inferiore a 3 anni (gli elenchi delle specie alloctone invasive sono disponibili su https://www.mite.gov.it/pagina/specie-esotiche-invasive)

30.2. Tutti i progetti esecutivi devono riportare le soluzioni tecniche adottate ai fini del rispetto delle condizioni d'obbligo sopra elencate.

✓ TITOLO IV - TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

31. Tutela della flora e della fauna

31.1. Obiettivi generali

31.1.1. L'Ente gestore promuove la conservazione della biodiversità mediante la tutela e valorizzazione dei caratteri naturalistici identitari del Area protetta esplicitati nella presente disciplina volta a:

a) mantenere, recuperare, ripristinare gli habitat e tutelare specie, in particolare quelli vulnerabili o minacciati o in via di estinzione, secondo le categorie IUCN, con particolare riferimento alle specie e agli habitat inseriti nella LR 28/09, nonché alle specie e agli habitat inseriti negli Allegati 1, 2 e 4 della Dir 92/43/CEE e nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE, successivamente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici;

b) eliminare o ridurre le fonti di disturbo diretto e di inquinamento idrico, atmosferico, acustico, con il controllo e la regolazione delle pressioni antropiche, in particolare negli ambiti di salvaguardia e nelle aree di collegamento ecologico e funzionale;

c) favorire, tramite apposite convenzioni, i proprietari/conduttori che destinano parte dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica.

31.2. Divieti ai fini della tutela di specie animali e vegetali

31.2.1. La conservazione delle specie è un obiettivo prioritario in tutti gli ambiti gestionali. A tal fine oltre alle specifiche misure di protezione da adottare in relazione alle diverse tipologie di intervento e attività in tutto il territorio protetto, con riferimento alle specie tutelate di cui agli allegati (A, B,C,D) della L.R. 28/09 nonché alle specie inserite negli allegati 2 e 4 della Dir 92/43/CEE, e Allegato 1 Dir. 2009/147/CE è vietato:

a) catturare individui appartenenti a tali specie animali;

b) disturbare individui appartenenti a tali specie animali, soprattutto nel periodo della riproduzione, dell'ibernazione, del letargo o della migrazione; è vietata in particolare l'emissione di suoni, rumori, luci molesti per animali, fatte salve le attività regolamentate da leggi di settore o di normale e legittimo utilizzo delle risorse ambientali, nonché l'utilizzo di mezzi meccanici per le attività agro-silvo-pastorali.

c) uccidere, ferire o detenere intenzionalmente individui appartenenti a tali specie animali, nonché danneggiare, rimuovere e danneggiare uova e larve, nidi e tane, anche se abbandonati, nonché le aree di sosta;

d) danneggiare e distruggere organismi vegetali e in particolare specie floristiche. La raccolta è consentita secondo le modalità di cui alla legge 28/2009. Sono comunque fatte salve l'attività venatoria e l'attività alieutica condotte nel rispetto delle normative vigenti. Inoltre:

a) nel territorio protetto la raccolta della flora protetta non è consentita;

b) nel territorio protetto l'attività venatoria non è consentita;

c) all'interno del territorio protetto non è consentita la costituzione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

31.3. Le deroghe ai divieti di cattura e uccisione di organismi animali sono ammesse, a seguito di specifica autorizzazione, esclusivamente per:

a) ricerca scientifica e monitoraggio nei modi previsti dall'art. 30 delle presenti Misure regolamentari

b) interventi di eradicazione e controllo di specie alloctone;

c) operazioni mirate all'eliminazione di invertebrati (in particolare insetti) in connessione con pratiche agricole e selvicolturali o di polizia sanitaria, autorizzate dall'Ente gestore.

31.4. Tutti gli interventi dovranno comunque essere compatibili con la salvaguardia delle specie animali di cui al presente articolo.

31.5. Aree floristiche e specie tutelate

31.5.1. L'Ente gestore individua e segnala all'interno del Sito le aree floristiche di maggior rilievo caratterizzate dalla concentrazione di entità floristiche, rare o di interesse fitogeografico, che rivestono particolare interesse ai fini del mantenimento del valore di biodiversità del territorio protetto.

31.5.2. Sono identificate come aree floristiche di interesse quelle inserite all'interno degli habitat afferenti alle formazioni lande, macchie, garighe e praterie ed identificate nello specifico con gli Habitat 5130, 6210, 6410 e 6510.

31.5.3. L'Ente gestore in accordo con gli Enti locali, provvede a segnalare la presenza sul territorio delle aree floristiche di maggior rilievo attraverso materiali e pannelli informativi o idonee tabellazioni che evidenzino norme di comportamento, divieti ed eventuali sanzioni.

31.6. Raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco

31.6.1. La raccolta dei funghi nel territorio protetto è consentita in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale 17/2014 art.8, ad eccezione delle Riserve Integrali (Zone A)

31.6.2. L'Ente Area protetta, promuove forme di collaborazione, di raccordo e di coordinamento tra i Consorzi ricadenti all'interno dell'area protetta per la raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco

31.7. Tutela della chirotterofauna

31.7.1. Nelle aree di accertata presenza di chirotteri e nei suoi aggiornamenti forniti dall'Ente Gestore in funzione dei dati acquisiti nel corso delle attività di monitoraggio è fatto divieto di: a) eseguire interventi nei periodi di presenza dei chirotteri, dal 1 maggio al 31 agosto per i siti estivi e dal 30 novembre al 31 marzo per i siti di svernamento ove identificati;

b) chiudere le vie di accesso ai siti utilizzati dai chirotteri impedendone il transito;

c) realizzare o potenziare impianti di illuminazione a fini estetici, turistici, commerciali che abbiano diretta influenza sui siti utilizzati dai chirotteri;

d) erigere, durante i periodi di presenza dei chirotteri nei siti identificati, estese impalcature esterne schermanti senza provvedere al mantenimento di idonee vie di accesso non disturbate; e) accedere ai siti utilizzati dai chirotteri durante il periodo di presenza degli stessi, fatti salvi interventi di necessità pubblica o motivazioni scientifiche, previa autorizzazione rilasciata dall'EDG;

f) allestire nuovi impianti o potenziare impianti preesistenti per l'illuminazione notturna degli edifici con fari esterni ed interni diversi da quelli indicati nelle condizioni d'obbligo di cui al comma 24.1.

31.7.2. Qualora sia verificato l'utilizzo da parte dei chirotteri di fabbricati che presentano normalmente varchi e spazi e che come tali sono abituali rifugi della chirotterofauna senza causare particolari interferenze con l'utilizzo antropico, un eventuale intervento edilizio dovrà prevedere idonei accorgimenti progettuali, per garantire la permanenza degli stessi durante e dopo i lavori. Devono in particolare essere rispettate le condizioni d'obbligo ed i seguenti criteri minimi:

a) nel periodo estivo garantire la presenza di locali bui idonei alla riproduzione;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

b) nelle aree di sottotetti, cavedi e intercapedini lasciare adeguati passaggi per l'uscita di dimensioni non inferiori ai 25 x 30 cm;

c) utilizzare prodotti atossici per il trattamento delle diverse superfici (impregnanti per il legno, intonaci, colle e resine);

31.7.3. Costituiscono indirizzi di riferimento le "Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi" contenute nei Quaderni di Conservazione della Natura n.28 del Ministero dell'Ambiente.

31.8. Introduzione di specie animali e vegetali

31.8.1. E' vietato introdurre, reintrodurre e ripopolare specie vegetali o animali non autoctone, al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale o di un contesto domestico. In particolare deve essere rispettato il divieto previsto dalle MDC di effettuare ripopolamenti in natura a fini alieutici se non con ceppi autoctoni selezionati geneticamente, e comunque sulla base di specifici progetti autorizzati dall'ente di gestione. È fatta eccezione per le reintroduzioni effettuate con criteri scientifici, condotte secondo le disposizioni di legge.

31.8.2. All'interno del territorio protetto per tutti gli interventi di recupero, ripristino ambientale e per sistemazione a verde di aree pubbliche, che prevedano la messa a dimora di nuovi esemplari o l'impianto di vegetazione arbustiva, è consentito esclusivamente l'utilizzo di specie vegetali autoctone.

31.8.3. Per la cura delle parassitosi del Castagno e di altre fitopatologie è possibile derogare al divieto di introduzione di specie alloctone utilizzando gli antagonisti specifici.

32. Attività di controllo faunistico

32.1. L'Ente gestore e gli altri enti competenti ai sensi della normativa vigente (l.r. 29/1994) attuano interventi di controllo faunistico laddove ciò sia necessario per conservare, raggiungere, o ripristinare l'equilibrio ecologico, in conformità a quanto previsto nel presente articolo. In particolare:

a) nel territorio dell' area protetta l'Ente di Gestione è soggetto abilitato ad attuare direttamente gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico previsti dall'art. 43 della l.r. 12/1995 (abbattimenti selettivi, catture e reintroduzioni), secondo le modalità stabilite al riguardo dall'art. 22 della legge 394/1991, dalle linee guida regionali e dallo specifico Regolamento faunistico;

b) nel territorio dell' area protetta gli interventi possono essere ad eventuali altri enti competenti, nel rispetto di quanto previsto in tema di valutazione di incidenza.

c) In ogni caso, l'Ente gestore promuove il coordinamento degli interventi con gli Enti in parola, anche mediante apposite convezioni, ed il coinvolgimento degli organismi di gestione dell'attività venatoria.

32.2. Gli interventi devono essere volti alla conservazione dell'equilibrio ecologico e ambientale, ad una migliore conservazione delle specie e degli habitat, all'espletamento di indagini sanitarie ed alla ricerca scientifica nonché all'eradicazione di specie alloctone. In particolare tali interventi devono essere finalizzati:

a) a mantenere la complessità e la diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;

b) a contenere gli impatti e i danni su spazi agricoli, terrazzamenti, aree boschive, opere di difesa del suolo e in generale sugli elementi fondamentali per la conservazione del paesaggio;

c) a controllare le densità di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie, laddove sia scientificamente dimostrato, e reso noto attraverso pubblicazioni e rapporti scientifici, che la riduzione delle densità al di sotto dei limiti della densità soglia sia utile e necessaria per la limitazione dei danni arrecati dalla malattia stessa;

d) ad approfondire le conoscenze su biologia, ecologia, etologia e patologia delle specie, al fine di mettere in atto sempre migliori strategie di conservazione.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

33. Piani faunistici di controllo del cinghiale

33.1. Le attività di controllo del cinghiale, per i tempi, i luoghi, le tecniche impiegate, devono svolgersi in modo da assicurare il minor disturbo possibile delle altre specie non obiettivo ed essere ispirate a criteri di selettività, efficacia, riduzione dello stress e delle sofferenze per gli animali.

33.2. In presenza di fenomeni di criticità causati dal cinghiale, secondo un principio valido anche nei confronti di altre specie, devono pertanto privilegiarsi le attività di controllo cosiddetto “indiretto”, volte cioè a prevenire i danni. In particolare rappresenta una buona pratica per il costo contenuto ed i risultati conseguiti l'installazione di strutture quali recinzioni elettrificate o recinti con struttura in legno, che devono essere realizzate prioritariamente nelle seguenti due situazioni:

a) zone con habitat erbaceo/arbustivi tutelati dalle normative vigenti particolarmente vulnerabili;
b) zone interessate da attività agro-silvo-pastorali;

33.3. È vietata qualsiasi forma di foraggiamento della specie, anche di tipo dissuasivo, fatto salvo quanto funzionale al monitoraggio o al tiro da appostamento per gli abbattimenti selettivi (governe).

33.4. Il controllo diretto è da ritenersi mezzo integrativo rispetto alle azioni preventive e mitigative da attuarsi mediante la messa in opera di difese passive.

33.5. Con esclusivo riferimento al territorio del Area protetta, l'utilizzo di armi da fuoco per le attività di controllo diretto è subordinato all'impiego obbligatorio ed esclusivo di munizioni atossiche non contenenti piombo. Il controllo diretto è effettuato preferibilmente mediante recinti di cattura (gabbie mobili o recinti fissi) o abbattimenti selettivi da appostamento con l’uso di carabina; è ammessa la tecnica della girata, con la partecipazione da un minimo di 3 ad un massimo di 20 persone compreso il conduttore e con l'impiego di non più di 2 cani limiere. Sono inoltre ammessi gli interventi a tutela dei fondi agricoli previsti dalle normative e dai provvedimenti regionali in materia di controllo faunistico, condotti secondo il Regolamento Faunistico e i Piani di Controllo del Cinghiale approvati dall’Ente di Gestione.

33.6. Nell'ambito delle regolari attività di monitoraggio delle zone umide localizzate all'interno del “territorio protetto” deve essere verificata anche l'eventuale presenza dei cinghiali; qualora si manifestino problematiche legate alla frequentazione di una zona umida da parte dei cinghiali è opportuno realizzare una recinzione atta a prevenire l'insorgenza di ulteriori danneggiamenti nei confronti di habitat e specie tutelate.

33.7. L’Ente di Gestione può effettuare puntuali interventi di allontanamento di cinghiali da zone di rifugio riscontrate all’interno dell’area protetta a tutela dei coltivi circostanti, di particolari habitat o zone di pregio ambientale.

✓ TITOLO V - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’AGRO-SILVO-PASTORALI

34. Generalità

34.1. Il Piano riconosce l’importanza delle attività agro-silvo-pastorali al fine del mantenimento degli habitat e del presidio del territorio e delle esternalità positive che tali attività producono e ne sostiene il ritorno alla gestione attiva.

34.2. Il Piano promuove tecniche di gestione sostenibile in aree protette, in osservanza del DL 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali con particolare riferimento all’articolo 7 comma 4 e degli accordi assunti durante le Conferenze di Helsinki (1993) e Lisbona (1998); processo recentemente denominato “Forest Europe", compatibili con i caratteri di naturalità ed economicamente sostenibili.

34.3. Il Piano promuove l’adozione del regime biologico, il rispetto degli obblighi agro-ambientali e l’applicazione dei Criteri di gestione obbligatoria e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (regimi di sostegno a favore degli agricoltori).

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

34.4. Le disposizioni contenute nel presente titolo relativamente alla gestione agro-silvo pastorale costituiscono riferimento di carattere gestionale all'interno del territorio protetto.

34.5. Per quanto non espressamente riportato si rimanda alle norme specifiche contenute nelle MDC generali e sito specifiche, ed ai criteri minimi di cui alla L.R. n. 4/1999 e relativo regolamento di attuazione n. 1/1999, alla L.R. n. 4/2014 ed alla legge 353/2000.

35. Attività agricole

35.1. Le attività agricole devono essere svolte in modo da:

a) limitare il consumo di acqua, anche mediante il ricorso a colture a basso consumo idrico e preferibilmente selezioni varietali locali e a sistemi di depurazione dei reflui delle attività agricole;
b) evitare completamente l'utilizzo sul campo di rodenticidi a base di anticoagulanti della seconda generazione e fosfuro di zinco.

35.2. L'attività agricola deve essere svolta in maniera da favorire:

a) l'impiego di materiale genetico autoctono
b) il ricorso alla fertilizzazione organica, agli antagonisti naturali, a idonee pratiche di conservazione della biodiversità edafica;
c) la conservazione della funzionalità ecologica degli elementi naturali dell'agroecosistema, quali siepi, piante camporili, canneti, filari, stagni, fossi, macchie, piccole formazioni boschive, fasce inerbite.
d) i metodi di coltivazione tradizionale a basso impatto, le rotazioni, le successioni, i sovesci, le consociazioni arboreo-arbustivo-erbaceo, le coltivazioni promiscue di specie arboree permanenti e/o pluriennali ed il loro inerbimento. La rotazione colturale dovrebbe prevedere il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento su intervalli minimi di due anni ed il rispetto dell'alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. Le colture erbacee avvicendate: dovrebbero prevedere la coltivazione intercalare da sovescio, che dovrebbero restare in campo restare in campo almeno fino alla primavera;
e) il mantenimento dei sistemi particellari complessi e/o frammisti ad aree naturali che assicurino la presenza di habitat semi naturali utili allo sviluppo della rete ecologica, in particolare per l'avifauna e la "fauna minore".
f) il mantenimento fino alla primavera delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
g) la tutela e la salvaguardia delle risorse genetiche animali e vegetali soggette a erosione genetica, mediante l'impiego di cultivar locali;
h) il recupero graduale delle infrastrutture, dei muretti a secco (con tecniche di recupero tradizionali), prioritariamente nelle aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata, e di altri elementi e manufatti rurali quali di pozze di abbeverata, fontanili, fossi livellari, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;
i) il ritorno alla coltivazione dei castagneti da frutto ricostituendo questi con impianti ex-novo con cultivar locali di pregio o a partire dalle formazioni di castagneto a ceduo invecchiato.

35.3. L'utilizzo del fuoco per abbruciamento dei residui vegetali dovrà avvenire secondo le norme quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

36. Pratiche pastorali

36.1. Le attività pastorali vanno esercitate conformemente al Titolo III del Regolamento n. 1/1999 e, nelle aree in cui sono presenti specifici habitat, nel rispetto delle MDC.

36.2. In tutto il Territorio Protetto le attività pastorali concorrono alla gestione e mantenimento degli ambienti aperti e devono avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/1999 "Prescrizioni di massima di Polizia Forestale", nel pieno rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e delle norme in materia di Benessere Animale.

36.3. Il carico di pascolamento, in assenza di specifico piano come previsto dalle misure di conservazione, non potrà in nessun caso essere superiore a 0,8 UBA/Ha su base trimestrale per tutti gli altri habitat prativi.

36.4. Con le finalità di cui al punto precedente l'EdG incentiva la redazione di specifici Piani di pascolamento che tengano conto dei seguenti indirizzi:

a) il pascolamento bovino dovrà essere attuato con il metodo della gestione confinata con l'ausilio di più recinzioni elettrificate che escludano sentieri segnalati, fondi d'acqua e manufatti;

b) lo spostamento delle mandria nelle varie sezioni recintate elettricamente dovrà essere effettuato ogni qualvolta risulta essere brucato l'80% del cotico erboso oppure quando il calpestio determina una rottura apprezzabile del cotico stesso;

c) le recinzioni elettrificate devono essere poste parallelamente ai sentieri (in modo che non vi sia possibilità in incrocio) a non meno di due metri di distanza dal tracciato, in maniera tale che il calpestio dei bovini non vada ad interessare la sede del sentiero stesso. Tali recinzioni devono essere dotate di apposita segnaletica indicante la presenza di corrente elettrica.

d) i punti di foraggiamento e di abbeverata devono essere situati lontano dai sentieri segnalati;

e) il pascolo caprino dovrà essere oggetto di un'attenta gestione finalizzata ad evitare la dispersione del gregge in aree forestali e rupicole onde prevenire lo scorticamento di essenze arboree di pregio ed il danneggiamento della flora rupicola.

36.5. La pratica del pascolo deve essere condotta in modo da limitare:

a) il pascolo in bosco (o nelle aree assimilate ai sensi dell'art. 2, LR 4/1999) ai casi in cui esso sia funzionale al recupero del pascolo nelle aree in evoluzione o al mantenimento degli arbusteti, delle radure interne ai boschi, alle zone di orlo e mantello. L'eventuale accesso al pascolo di queste aree, dovrà essere razionato, turnato ed a scalare sulla superficie totale, con cadenza non annuale; in ogni caso il pascolo in bosco deve essere custodito.

b) la fertilizzazione minerale ad integrazione della fertilizzazione organica delle deiezioni.

36.6. La pratica del pascolo deve essere condotta in modo da favorire:

a) le tecniche razionali di pascolamento e l'utilizzo di recinti mobili per l'esclusione di aree da non pascolare;

b) la distribuzione del carico nello spazio e nel tempo, anche in rapporto al diverso comportamento delle diverse specie animali al pascolo;

c) l'individuazione di pratiche di miglioramento del pascolo e di contenimento delle infestanti, che non prevedano il ricorso a fitofarmaci, diserbanti e disseccanti;

d) il mantenimento e la manutenzione di punti d'acqua, stazzi e ricoveri funzionali al benessere degli animali e ad una corretta fruizione del pascolo;

e) lo sfalcio tardivo dei prati permanenti.

37. Attività di prevenzione di danni e predazione della fauna selvatica

37.1. L' Ente gestore promuove l'accesso ai finanziamenti pubblici per il rimborso del danno causato dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e ai capi di bestiame. A tal fine l'Ente promuove, di concerto con gli Enti gestori dei territori protetti circostanti, la ricerca di soluzioni condivise con gli operatori locali al fine di trovare programmi collettivi, che permettano la migliore convivenza delle popolazioni di animali selvatici (in

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

particolare del Lupo) e degli allevamenti animali nei territori protetti, ricercando le opportune fonti di finanziamento, in ambito nazionale, comunitario e regionale, con i seguenti obiettivi:

a) riduzione del conflitto tra lupo e bestiame, mediante uniformazione, coordinamento e attuazione dei sistema di valutazione del danno e dell'indennizzo in funzione delle opere di prevenzione e mitigazione, basato sulle specifiche situazioni territoriali e ambientali;

c) contrastare il fenomeno della mortalità illegale dei lupi, con azioni mirate alla riduzione ed eradicazione di tale attività illegale;

c) creare le basi di conoscenze e favorire le azioni per il mantenimento delle popolazioni di lupo (riduzione dei rischi sanitari che influenzino negativamente le popolazioni del lupo, ridurre gli impatti delle attività umane sui siti in particolare di riproduzione e in altre fasi del ciclo biologico)

37.2. L' Ente gestore promuove, comunque, l'adozione di apposite misure preventive quali:

a) recinzioni elettrificate, strutturate in modo da impedire l'accesso dei predatori;
b) utilizzo di cani da guardiania;
c) dissuasori acustici e luminosi;
d) sistemi di segnalazioni fladry;

37.3. Le azioni proposte potranno essere attuate quale iniziativa territoriale in concerto tra Ente gestore e allevatori e territori protetti confinanti.

38. Attività di gestione e utilizzazione forestale

38.1. Indirizzi generali

38.1.1. Il Piano riconosce la tutela delle foreste quale parte integrante della conservazione della complessità paesaggistica e biologica, della connettività e rete ecologica, del mantenimento del corretto ciclo di carbonio della difesa idrogeologica, della tutela genetica e delle provenienze forestali. Per questo incentiva la gestione delle foreste, e in particolare quelle di cui fanno parte habitat natura 2000, in forma coordinata attraverso appositi piani comprensoriali, di gestione forestale o di assestamento, nonché la valorizzazione dei servizi ecosistemici non monetari. A tal fine individua nella pianificazione forestale di I,II e III livello lo strumento più adeguato per conseguire detti obiettivi, promuovendone ovunque possibile la realizzazione, anche mediante il diretto coinvolgimento degli operatori nell'accesso ai finanziamenti comunitari.

38.1.2. Sull'intero territorio protetto si applicano il Regolamento Regionale n. 1/1999 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", Regolamento Regionale n. 3/2011 "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" e ove applicabile e non in contrasto con il presente regolamento le Misure di Conservazione dei SIC della regione geografica mediaterranea approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 e le Misure di Conservazione sito specifiche.

38.1.3. Sono riferimento e integrazione alle presenti norme le indicazioni contenute nella Relazione illustrativa in relazione alle singole tipologie forestali.

38.1.4. Nei terreni con Piano di Assestamento approvato le prescrizioni degli stessi prevalgono sulle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale".

38.1.5. Le attività di gestione selvicolturale sono svolte mantenendo la perpetuità dei soprassuoli secondo un modello dinamico che garantisca, a scala territoriale, la presenza delle classi cronologiche e dimensionali, per piede d'albero o per gruppi, tutelando gli alberi vetusti, alberi habitat, isole ad invecchiamento indefinito e necromassa, privilegiando l'evoluzione del bosco verso popolamenti disetaneiformi, a scala territoriale e quindi in grado di produrre mosaici mobili di tessere di età.

38.1.6. In tutto il territorio protetto le attività di taglio sono soggette a Comunicazione all'Ente gestore, secondo le disposizioni regionali in materia (ad oggi, DGR 30/2013 – All. E per interventi di miglioramento forestale e All. F per interventi di utilizzazione).

38.1.7. L'Ente Gestore individua e segnala alberi monumentali o d'interesse storico-culturale, le cui modalità di tutela e valorizzazione sono normate dalla l.r. 4/99, ai fini dell'integrazione del relativo elenco.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

38.2. Interventi sulla vegetazione riparia

38.2.1. Per tutti gli interventi che interessano direttamente ed indirettamente la vegetazione riparia sono definite le seguenti condizioni d'obbligo:

a) vietata la realizzazione di interventi sulla vegetazione riparia lungo corsi d'acqua nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 15 agosto al 15 settembre;
b) mantenimento della vegetazione di ripa**;** conservazione di alberi e arbusti autoctoni, di fossati, di canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno dell'alveo, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali ed al regolare deflusso delle acque;
c) promozione e mantenimento di una fascia di vegetazione riparia comprendente specie arboree, arbustive ed erbacee;
d) mantenimento delle formazioni erbacee ed arbustive di vegetazione autoctona flessibile; il taglio della vegetazione posta in alveo deve essere limitato ad interventi selettivi di ringiovanimento, finalizzati ad assicurare la conservazione dell'habitat, la funzionalità idraulica e la tutela della pubblica e privata incolumità;
e) mantenimento di barriere naturali anche alberate tra gli ambienti perifluviali e le zone interessate da attività antropiche (fasce tampone);
f) manutenzione delle sistemazioni idrauliche tradizionali con l'utilizzo di materiale naturale reperito in loco e utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
g) divieto di inquinamento e deposito di rifiuti sulle sponde dei corsi d'acqua

38.3. Interventi forestali

38.3.1. In tutto il "territorio protetto", in fase attuativa e come indirizzi per le valutazioni di incidenza, dovranno essere attuate le seguenti misure in abbinamento all'applicazione dei sopracitati R.R. n.1/99 e R.R. 5/08 ove applicabile sia per i tagli di utilizzazione sia per gli interventi di miglioramento forestale.

38.3.2. A maggior specifica di quanto già disposto dagli articoli 34-35-36-39 R.R. n.1/99 (rilascio matricine e provvigione minima) sono definite le seguenti condizioni d'obbligo nell'ambito di tutti gli interventi selvicolturali:

a) nei tagli di superficie superiore ai 2 ha rilasciare un'isola di biodiversità destinate all'invecchiamento indefinito di almeno 500 m^2 di superficie (una ogni 2 ha di tagliata). L'isola di invecchiamento viene conteggiata come due gruppi nel caso di taglio del ceduo con applicazione della matricinatura per gruppi. Obbligo di segnalazione/marcatura permanete delle isole di invecchiamento e mappatura di queste. Le piante appartenenti alle isole di biodiversità destinate ad invecchiamento indefinito non possono essere tagliate, salvo per motivi di sicurezza, nei successivi interventi di taglio.
b) rilascio di almeno 10 alberi habitat a invecchiamento indefinito per ogni ettaro di utilizzazione. Nei tagli di superficie superiore ai 2 ha gli alberi habitat sono da individuarsi al di fuori delle isole di invecchiamento. Obbligo di segnalazione/marcatura permanete e mappatura degli alberi habitat. Nell'individuazione degli alberi habitat sono da favorire quelli appartenenti a specie diverse dalla specie principale del popolamento, preferendo tra queste quelle ricadenti nelle specie sporadiche., e, se presente, almeno un albero colonizzato da edera. Nell'individuazione degli alberi habitat sono da favorire quelli appartenenti a specie diverse dalla specie principale del popolamento ed escludendo le specie pioniere (betulle, salici, pioppi…) e quelle esotiche, preferendo tra queste quelle ricadenti nelle specie sporadiche, e, se presente, almeno un albero colonizzato da edera. Nell'individuazione degli alberi habitat inoltre sono da favorire quelli vetusti, di grandi dimensioni e con maggior abbondanza di microhabitat e/o microhabitat poco diffusi. Le piante habitat

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

destinate ad invecchiamento indefinito non possono essere tagliate, salvo per motivi di sicurezza, nei successivi interventi di taglio.

c) rilascio di almeno di 5 alberi/polloni morti in piedi se presenti (diametro minimo 25 cm) per ogni ettaro di utilizzazione. Nei tagli di superficie superiore ai 2 ha gli alberi morti sono da individuarsi al di fuori delle isole di invecchiamento. Le piante morte in piedi individuate non possono essere tagliate, salvo per motivi di sicurezza, nei successivi interventi di taglio.
d) rilascio di almeno 10 alberi/polloni morti a terra se presenti (diametro minimo di 25 cm) per ogni ettaro di utilizzazione. Nei tagli di superficie superiore ai 2 ha gli alberi morti a terra sono da individuarsi al di fuori delle isole di invecchiamento. Le piante morte a terra individuate non possono essere rimosse, salvo per motivi di sicurezza, nei successivi interventi di taglio.
e) e' da rilasciare almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone. In caso di copertura arbustiva inferiore al10%, essa è conservata integralmente.
f) la localizzazione delle isole di invecchiamento e degli alberi habitat deve essere comunicata all'ente gestore.

38.3.3. Devono essere rispettati i nidi le tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta.

38.4. Indirizzi gestionali per specifici Habitat forestali

38.4.1. Negli ambiti di salvaguardia, gestione e pianificazione l'attività forestale deve essere improntata alla conservazione e al miglioramento come di seguito indicato. Tali indicazioni sono condizioni d'obbligo da rispettarsi nella realizzazione degli interventi selvicolturali.

38.4.1.1. **91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior (Alno-Padiion, Alnion incanae, Salicion albae):***

a) Formazioni estese: taglio a buche di superficie variabile in base all'altezza del popolamento e della morfologia dei versanti. Raggio della buca compreso tra 1,5 - 2 volte il valore dell'altezza media. Superficie di ogni singola buca non superiore comunque ai 3000 m^2. La superficie della buca deve essere tale da consentire l'ingresso di luce diretta al suolo per favorire il ricaccio delle ceppaie della specie principale. E' da evitare la selezione dei polloni su ceppaia. Estensione massima dell'area di intervento di 2 ettari;
b) Formazioni lineari del fondovalle con andamento prevalente nord- sud e su pendenza nulla o ridotta: taglio del popolamento forestale su tratti lineari di estensione non superiore ai 100 m su una sola sponda. L'esposizione alla radiazione solare delle ceppaie tagliate su una sola sponda sarà sufficiente a garantire il ricaccio dei polloni dalle ceppaie. Il rilascio del soprassuolo sull'altra sponda garantirà il parziale ombreggiamento del corso d'acqua evitando l'innalzamento improvviso della temperatura e della radiazione diretta. E' da evitare la selezione dei polloni su ceppaia. Aree di intervento separate da fasce di pari estensione non trattate;
c) Formazioni lineari del fondovalle con prevalente andamento est-ovest e su pendenza nulla o ridotta: taglio del popolamento forestale su tratti lineari di estensione non superiore ai 100 m su entrambe le sponde. E' da evitare la selezione dei polloni su ceppaia. Aree di intervento separate da fasce di pari estensione non trattate;
d) Formazioni lineari di forra posti alla base di versanti acclivi: taglio del popolamento forestale su tratti lineari di lunghezza non superiore ai 200 m su entrambe le sponde. E' indispensabile attuare un taglio anche a carico delle formazioni limitrofe poste sul versante al fine di creare le idonee condizioni di luce al suolo ai fini del ricaccio delle ceppaie di ontano. E' da evitare la selezione dei polloni su ceppaia. Aree di intervento separate da fasce di pari estensione non trattate.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

e) Non è ammessa la realizzazione degli interventi selvicolturali (taglio, abbatimento ed esbosco) nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 15 agosto al 15 settembre, così come previsto dal reg. Regionale 3/2011 art.6 e specificato nelle linee guida d cui alla D.G.R 1716/12.

38.4.1.2. **91H0* Boschi pannonici di *Quercus pubescens***

a) Applicazione del taglio a scelta colturale finalizzati all'apertura di buche o fessure per favorire l'ingresso ed affermazione della rinnovazione forestale e la selezione di piante candidate per qualità del fusto e della chioma. Apertura di buche di ampiezza minima pari ad una volta l'altezza media del popolamento e ampiezza massima pari a 2 volte l'altezza media del popolamento, da definirsi in base all'esposizione del versante. Apertura di 1-2 buche ad ettaro. Provvigione minima da rilasciare 90 m^3/ha;
b) Lavorazione superficiale del suolo in corrispondenza delle buche e delle fessure create con l'intervento al fine di rimuovere velocemente lo strato di cotico erboso e lo strato arbustivo presente attraverso la movimentazione del legname esboscato ed eventualmente, se ritenuto necessario, attraverso lavorazioni superficiali dedicate da definirsi per ogni specifico caso in termini di modalità attuative;
c) Interventi con frequenza non superiore a 10 anni;
d) In presenza di rinnovazione all'interno delle buche/fessure in concorrenza con altre specie arbustive o arboree attuare interventi colturali finalizzati al contenimento di questi ultimi;
e) In assenza di rinnovazione all'interno delle buche/fessure dopo 5 anni dall'intervento attuare interventi colturali finalizzati alla rimozione della concorrenza erbaceo/arbustiva e ad una lavorazione superficiale del suolo (meccanica o manuale) finalizzata alla creazione di un adeguato letto di germinazione per le ghiande;
f) Non è ammessa la realizzazione degli interventi selvicolturali (taglio, abbatimento ed esbosco) nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno

38.4.1.3. **Foreste di *Castanea sativa***

a) Taglio ceduo dei popolamenti con estensione massima delle tagliate di 5 ettari. La superficie di rispetto tra superfici sottoposte ad intervento nello stesso anno silvano deve avere una ampiezza pari ad almeno 1.5 volte l'altezza media del popolamento presente. Sono vietati interventi all'interno della superficie di rispetto per un periodo inferiore ai 3 anni dal taglio delle aree limitrofe o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altri disturbi naturali o antropici verificatesi nello stesso periodo di tempo.
b) Rilascio di matricine singole/ceppaie non diradate per gruppi di estensione di 100-200 m^2 per un totale di 10 gruppi per ettaro. La distanza fra i gruppi deve essere almeno pari all'altezza delle piante. Le matricine o i gruppi sono distribuiti ove la loro presenza può meglio assicurare la protezione del versante, nonché contribuire a tutelare gli ecotoni (radure, impluvi, displuvi, aree rocciose, margini del bosco);
c) Turno minimo di 10 anni;
d) Favorire il rilascio delle specie autoctone diverse dal castagno e delle specie sporadiche (con l'esclusione di pioppi, salici e betulle) all'interno delle isole di invecchiamento e nell'individuazione degli alberi habitat;
e) Sono ammessi tagli intercalari a carico dei polloni delle ceppaie finalizzati alla produzione di assortimenti diversificati quali paleria, segati e travi a partire dal 5° anno dopo il taglio del

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

ceduo. I tagli intercalari sono finalizzati alla selezione dei polloni migliori per sviluppo e conformazione destinati alla produzione futura degli assortimenti desiderati;

f) Non è ammessa la realizzazione degli interventi selvicolturali (taglio, abbatimento ed esbosco) nei periodi dal 15 maggio al 1° ottobre

38.4.1.3. 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

a) E' vietata l'applicazione del taglio ceduo;
b) E' vietato il diradamento nei popolamenti derivanti da tagli di avviamento a fustaia;
c) E' consentito l'avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati (che hanno superato 1,5 volte il taglio consuetudinario) oppure, in tutte le faggete, il taglio a scelta colturale per piede d'albero o per gruppi con prelievo non superiore al 40% della provvigione. La superficie massima di intervento è di 4 ha accorpati. La superficie di rispetto tra superfici sottoposte ad intervento nello stesso anno silvano deve avere una ampiezza pari ad almeno 1.5 volte l'altezza media del popolamento presente. Sono vietati interventi all'interno della superficie di rispetto per un periodo inferiore ai 3 anni dal taglio delle aree limitrofe o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altri disturbi naturali o antropici verificatesi nello stesso periodo di tempo. Estensione massima delle singole buche o fessure aperte ai fini della rinnovazione di 1000 m^2 per versanti esposti e Sud, SW e SE e 1500 m^2 per versanti esposti a Nord, NW e NW. Interventi finalizzati prioritariamente all'incremento della diversificazione strutturale dei popolamenti sia in termini di distribuzione diametrica che struttura verticale che struttura orizzontale. La diversificazione specifica dei popolamenti è da favorire con interventi di selvicoltura ad albero a carico delle specie sporadiche presenti;
d) E' raccomandato il rilascio e la valorizzazione attraverso un approccio di selvicoltura ad albero delle specie diverse dal faggio con particolare attenzione alle specie sporadiche
e) E' raccomandato il rilascio, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, dei 10 faggi che presentano il maggior diametro/circonferenza;
f) E' obbligatoria la creazione di isole di invecchiamento indefinito in corrispondenza dei siti di nidificazione del picchio nero (come da cartografia specifica) da crearsi con un'area di rispetto totalmente priva di intervento per almeno 1000 metri quadrati di sviluppo attorno al sito di nidificazione cartografato;
g) E' vietato la realizzazione degli interventi selvicolturali (taglio, abbatimento ed esbosco) nel periodo 1° marzo al 30 giugno

38.4.1.4. Habitat boschivi a latifoglie mesofile

38.4.1.4.1.1. Per le formazioni forestali identificabili con il tipo forestale delle faggete mesotrofiche (FA20X):

a) E' vietata l'applicazione del taglio ceduo;
b) E' vietato il diradamento nei popolamenti derivanti da tagli di avviamento a fustaia;
c) E' consentito l'avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati (che hanno superato 1,5 volte il taglio consuetudinario) oppure, in tutte le faggete, il taglio a scelta colturale per piede d'albero o per gruppi con prelievo non superiore al 50% della provvigione. La superficie massima di intervento è di 5 ha accorpati. La superficie di rispetto tra superfici sottoposte ad intervento nello stesso anno silvano deve avere una ampiezza pari ad almeno 1.5 volte l'altezza media del popolamento presente. Sono vietati interventi all'interno della superficie di rispetto per un periodo inferiore ai 3 anni dal taglio delle aree limitrofe o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altri disturbi naturali o antropici verificatesi nello stesso periodo di tempo. Estensione massima delle singole buche o fessure aperte ai fini della rinnovazione di 1000 m^2 per versanti esposti e Sud, SW e SE e 1500 m^2 per versanti esposti a Nord, NW e NW. Interventi

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

finalizzati prioritariamente all'incremento della diversificazione strutturale dei popolamenti sia in termini di distribuzione diametrica che struttura verticale che struttura orizzontale. La diversificazione specifica dei popolamenti è da favorire con interventi di selvicoltura ad albero a carico delle specie sporadiche presenti;

d) E' raccomandato il rilascio e la valorizzazione attraverso un approccio di selvicoltura ad albero delle specie diverse dal faggio con particolare attenzione alle specie sporadiche
e) E' raccomandato il rilascio, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, dei 10 faggi che presentano il maggior diametro/circonferenza;
f) E' obbligatoria la creazione di isole di invecchiamento indefinito in corrispondenza dei siti di nidificazione del picchio nero (come da cartografia specifica) da crearsi con un'area di rispetto totalmente priva di intervento per almeno 1000 metri quadrati di sviluppo attorno al sito di nidificazione cartografato;
g) E' vietato la realizzazione degli interventi selvicolturali (taglio, abbatimento ed esbosco) nel periodo 1° marzo – 30 giugno

38.4.1.4.2. Per le formazioni identificabili con tipo forestale del carpineto misto submontano (LM10X):

a) E' vietata l'applicazione del taglio ceduo;
b) E' consentito il diradamento nei popolamenti con un prelievo non superiore al 40% della provvigione. La superficie massima di intervento è di 4 ha accorpati. La superficie di rispetto tra superfici sottoposte ad intervento nello stesso anno silvano deve avere una ampiezza pari ad almeno 1.5 volte l'altezza media del popolamento presente. Sono vietati interventi all'interno della superficie di rispetto per un periodo inferiore ai 3 anni dal taglio delle aree limitrofe o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altri disturbi naturali o antropici verificatesi nello stesso periodo di tempo.
c) E' consentito l'avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati (che hanno superato 1,5 volte il taglio consuetudinario) oppure il taglio a scelta colturale per piede d'albero o per gruppi con prelievo non superiore al 40% della provvigione. La superficie massima di intervento è di 4 ha accorpati. La superficie di rispetto tra superfici sottoposte ad intervento nello stesso anno silvano deve avere una ampiezza pari ad almeno 1.5 volte l'altezza media del popolamento presente. Sono vietati interventi all'interno della superficie di rispetto per un periodo inferiore ai 3 anni dal taglio delle aree limitrofe o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altri disturbi naturali o antropici verificatesi nello stesso periodo di tempo.
d) E' vietato la realizzazione degli interventi selvicolturali (taglio, abbatimento ed esbosco) nel periodo 1° marzo – 30 giugno

38.4.1.4.3. Per tutte le formazioni afferenti ad altre categorie forestali:

a) E' consentito l'applicazione del taglio ceduo. La superficie massima di intervento è di 4 ha accorpati. La superficie di rispetto tra superfici sottoposte ad intervento nello stesso anno silvano deve avere una ampiezza pari ad almeno 1.5 volte l'altezza media del popolamento presente. Sono vietati interventi all'interno della superficie di rispetto per un periodo inferiore ai 3 anni dal taglio delle aree limitrofe o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altri disturbi naturali o antropici verificatesi nello stesso periodo di tempo. Rilascio di matricine

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

singole/ceppaie non diradate per gruppi di estensione di 100-200 m^2 per un totale di 10 gruppi per ettaro. La distanza fra i gruppi deve essere almeno pari all'altezza delle piante. Le matricine o i gruppi sono distribuiti ove la loro presenza può meglio assicurare la protezione del versante, nonché contribuire a tutelare gli ecotoni (radure, impluvi, displuvi, aree rocciose, margini del bosco). Turno minimo di 10 anni. Favorire il rilascio delle specie autoctone diverse dal castagno e delle specie sporadiche (con l'esclusione di pioppi, salici e betulle) all'interno delle isole di invecchiamento e nell'individuazione degli alberi habitat.

b) E' consentito il diradamento nei popolamenti con un prelievo non superiore al 50% della provvigione. La superficie massima di intervento è di 5 ha accorpati. La superficie di rispetto tra superfici sottoposte ad intervento nello stesso anno silvano deve avere una ampiezza pari ad almeno 1.5 volte l'altezza media del popolamento presente. Sono vietati interventi all'interno della superficie di rispetto per un periodo inferiore ai 3 anni dal taglio delle aree limitrofe o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altri disturbi naturali o antropici verificatesi nello stesso periodo di tempo.
c) E' consentito l'avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati (che hanno superato 1,5 volte il taglio consuetudinario) oppure il taglio a scelta colturale per piede d'albero o per gruppi con prelievo non superiore al 50% della provvigione. La superficie massima di intervento è di 5 ha accorpati. La superficie di rispetto tra superfici sottoposte ad intervento nello stesso anno silvano deve avere una ampiezza pari ad almeno 1.5 volte l'altezza media del popolamento presente. Sono vietati interventi all'interno della superficie di rispetto per un periodo inferiore ai 3 anni dal taglio delle aree limitrofe o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altri disturbi naturali o antropici verificatesi nello stesso periodo di tempo.
d) E' vietato la realizzazione degli interventi selvicolturali (taglio, abbatimento ed esbosco) nei periodi dal 15 maggio al 1° ottobre

38.4.1.4.4. Habitat boschivi a conifere

Queste formazioni sono riconducibili al tipo forestale RI20X - Rimboschimenti montani e collinari interni. Per tali formazioni:

a) E' consentito il diradamento per gruppi o alberi stabili con un prelievo non superiore al 50% della provvigione presente.
b) E' consentito il taglio a scelta colturale con un prelievo non superiore al 50% della provvigione presente.
c) E' raccomandata la valorizzazione delle specie sporadiche.
d) E' vietato la realizzazione degli interventi selvicolturali (taglio, abbatimento ed esbosco) nel periodo 1° marzo – 30 giugno

38.4.2. Procedure e periodi per l'attuazione degli interventi selvicolturali.

Gli interventi forestali si attuano sulla scorta delle indicazioni riportate nel norme e regolamenti del PDGI e del R.R. n.1/99. Per la redazione dei Piani di Assestamento e di Gestione si attuano le indicazioni del Piano Forestale Regionale e delle norme attuative.

38.4.3. Con l'esclusione delle fasi di abbattimento delle piante, le operazioni di sramatura, depezzatura, carico e trasporto, qualora eseguite con utensili elettrici e con mezzi a basso impatto sonoro, possono essere oggetto di rimodulazione dei periodi di sospensione sopra indicati, per singolo habitat, nell'ambito delle procedure di comunicazione o di valutazione di incidenza previste in materia.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

38.4.4. Nel rilascio delle Valutazioni di Incidenza, l'Ente Gestore effettuerà il monitoraggio della gestione forestale complessiva e verificherà in particolare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38.

38.4.5. Le possibilità di trasformazione territoriale previste dalla Legge Regionale 4/2014 (banca della terra) non sono ammesse negli habitat prioritari elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e nelle formazioni forestali d'alto fusto. Qualora tali ipotesi di trasformazione abbiano a monte un progetto naturalisticamente rilevante, concernente obiettivi di conservazione condivisi dall'Ente gestore, potrà essere assentito previa comunque valutazione di incidenza positiva.

✓ TITOLO VI - NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

39. Strade di uso pubblico

39.1. Secondo quanto previsto dal "Regolamento per la gestione delle strade di uso pubblico della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia e della ZSC IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" redatto ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della L.R: 28 dicembre 2009 n.65 e dell'articolo 1 comma 4 delle "Misure di conservazione valide per tutti i SIC della regione biogeografica mediterranea ligure approvate con D.G.R 4 luglio 2017 n.537 è definito quanto segue:

ART. 1 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di partecipazione alla manutenzione delle strade ad uso pubblico individuate a catasto e ricadenti all'interno della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia e della ZSC IT IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" come rappresentate nella cartografia allegata al presente regolamento;

2. Sono strade di uso pubblico quelle così classificate dallo stradario adottato dai Comuni nel cui territorio ricade la Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia e la ZSC IT IT1322304 "Rocca dell'Adelasia";

3. La tutela del diritto pubblico sulle strade di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI

1. La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, quale generale attività di programmazione territoriale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del T.U.E.L. 267/2000.

2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo stradario aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate.

3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate divengono automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata.

4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità di fatto del pubblico uso.

5. La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove la strada da classificare concreti la fattispecie di cui all'art. 2, comma 6, lett. d), del D.Lgs. 285/1992, "Nuovo Codice della Strada". In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo, secondo quanto disposto con apposita deliberazione di Giunta comunale.

ART. 3 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.

ART. 4 - NUOVE STRADE

1. Per le nuove viabilità, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto.

ART. 5 - INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

1. In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010.

ART. 6 – SEGNALETICA

1. Per tutte le strade vicinali di uso pubblico di cui al presente regolamento il Comune territorialmente competente provvederà alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale come prevista dal "Nuovo Codice della Strada".

ART. 7 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Nelle strade di uso pubblico come disciplinate dal presente regolamento, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione dei veicoli a motore è limitata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale, con compromissione della sicurezza del pubblico transito

2. Fatti salvi i divieti specifici di circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati di cui all'art 5 comma 1 lettera i) della L.R. 65/2009 e dell'art. 1 comma 5 lettera b) delle "MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER TUTTI I SIC DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA LIGURE APPROVATE CON D.G.R. 4 luglio 2017 n. 537", nelle strade di uso pubblico come disciplinate dal presente regolamento la circolazione dei veicoli a motore è vietata o limitata, al fine di ridurre l'interferenza antropica rispetto ai valori conservazione, rappresentati da specie ed habitat, tutelati all'interno della ZSC IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" e nella Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia

3. E' garantita, in particolare, la fruibilità in favore dell'utenza debole come definita dal D.Lgs. n. 285/92.

4. Previo apposito indirizzo da parte della competente Giunta Comunale e previo parere della Provincia di Savona in qualità di Ente Gestore in coerenza con le Misure di Conservazione della ZSC IT1322304 "Rocca dell'Adelasia", approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 e con la Legge regionale 65/2009 "Istituzione della riserva naturale regionale Adelasia nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette", le suddette limitazioni saranno disposte ai sensi dell'art. 6 del citato "Nuovo Codice della Strada" e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – DEROGHE

1. L'amministrazione Comunale avrà altresì facoltà di rilasciare delle autorizzazioni in deroga, alle limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 7, in favore di particolari categorie di soggetti, tra le quali i residenti, i proprietari di fondi nonché i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 8 del presente regolamento è responsabile dei danni provocati a seguito del transito stesso.

2. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Municipale del Comune competente, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.

3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del Servizio Tecnico comunale, il Servizio Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni che disciplinano le fattispecie direttamente o indirettamente trattate dal medesimo, tra le quali quelle relative alla salvaguardia delle aree afferenti alla Rete Natura 2000 (Z.S.C. – Zone Speciali di Conservazione), nonché alla Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia di cui l'ente gestore è la Provincia di Savona.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

40. Altre strade ed infrastrutture forestali a carattere permanente

40.1. Sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, non ricadenti nella tipologia “strade di uso pubblico” così come dal previsto dal “Regolamento per la gestione delle strade di uso pubblico della Riserva Naturale Regionale dell’Adelasia e della ZSC IT1322304 “Rocca dell’Adelasia” e definite dall'articolo 14 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) con particolare specifica per tutte le strade forestali e le piste di esbosco nonché sui viali tagliafuoco:

a) è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo- pastorali, alla manutenzione delle infrastrutture medesime, nonché di quelli impiegati per gli interventi di antincendio boschivo e per lo svolgimento di pubbliche funzioni.
b) i veicoli autorizzati al transito per la gestione del patrimonio silvo-pastorale devono essere dotati di apposito contrassegno rilasciato dall'ente competente all'autorizzazione (art. 14, c8 della l.r. 4/1999);
c) è vietata la circolazione al di fuori delle strade esistenti;

40.2. Sono fatte sale le deroghe previste dall'articolo 3 e dall'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria).

40.3. L'Ente gestore può autorizzare la percorrenza motorizzata su mulattiere, sentieri e strade forestali nell'ambito di manifestazioni quali trail running, mountain bike, equitazione, orienteering e trekking qualora i mezzi motorizzati vengano usati per attività di controllo e soccorso.

41. Sorvolo e atterraggio di velivoli a motore

41.1. In conformità alla normativa regionale vigente, nel Territorio Protetto, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina di volo, è vietato il sorvolo a bassa quota (altezze dal suolo inferiore a 1500 FT/450 mt.) e l'atterraggio di velivoli a motore, ivi compresi i mezzi aerei a pilotaggio remoto (droni, mini-droni e similari) considerati aeromobili ai sensi del Codice della navigazione e del relativo Regolamento ENAC. Tale divieto non è applicato alle fattispecie di cui all’art. 5 c. 1 lett. A e B1 del R.R. n. 4/1993 (operazioni di soccorso, di vigilanza e interventi antincendio).

41.2. Per le ulteriori fattispecie previste art. 5 C. 1 del R.R. n. 4/1993 specifiche deroghe al divieto possono essere concesse, previa richiesta di autorizzazione, qualora non interessino aree sensibili e siano svolte con tempistiche tali da non compromettere lo stato di conservazione delle specie tutelate. L'individuazione delle aree sensibili corredata da specifica cartografia sarà individuata dall’Ente gestore e potrà essere variata in funzione dei dati che verranno acquisiti nel corso delle attività di monitoraggio con specifico provvedimento dell'Ente gestore medesimo.

41.3. E’ consentito l’utilizzo di aeromodelli (dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi) esclusivamente nel periodo 1° novembre – 1° marzo.

42. Escursionismo, circolazione con mezzi non a motore e attività ricreative

42.1. Generalità

42.1.1. All’interno del territorio protetto la fruizione a scopi turistici e ricreativi è consentita nel rispetto delle regole e dei limiti indicati per ciascuna tipologia di fruizione.

42.1.2. Nello svolgimento di tutte le attività escursionistiche o ricreative è vietato:

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

a) abbandonare, nelle aree aperte (prati, pascoli e incolti, aree vegetazione rada o assente) i sentieri segnalati da apposito segnavia durante il periodo riproduttivo delle specie ornitiche (dal 15 maggio al 15 luglio), se non per attività specificatamente autorizzate dall'Ente gestore;
b) prelevare o alterare minerali, fossili, reperti archeologici, incisioni rupestri nonché danneggiare o utilizzare in modo improprio le strutture;
c) danneggiare i manufatti rurali anche abbandonati;
d) accendere fuochi se non in aree appositamente predisposte; in caso di stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, tale divieto si estende anche alle aree predisposte all'uopo.
e) lasciare sul terreno rifiuti di qualsiasi genere;
f) condurre cani senza guinzaglio fatto salvo l'utilizzo dei cani per attività pastorali, per attività cinofile antiveleno, di ricerca e soccorso, gli ausiliari impiegati per censimenti cinegetici con conduttore autorizzato dall'Ente gestore, i cani tenuti all'interno di aree o strutture recitante private, nonché i cani impegnati nelle operazioni di controllo diretto del cinghiale. Sono altresì esclusi dal divieto i cani utilizzati all'interno delle zone per l'allenamento e l'addestramento ufficialmente riconosciute.

42.1.3. In ogni caso in tutto il territorio protetto il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. E' quindi raccomandato utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree aperte a maggior frequentazione e nei luoghi aperti al pubblico.

42.2. Manifestazioni culturali, sportive e ricreative di gruppo

42.2.1. All'interno del Territorio protetto le manifestazioni culturali, sportive e ricreative di gruppo devono essere comunicate preventivamente all'Ente gestore, con le indicazioni delle modalità di esecuzione, localizzazione e numero previsto di partecipanti, al fine di valutare l'iter procedurale autorizzativo ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. Sono in ogni caso vietate tutte le attività riconducibili alla guerra simulata (soft-air).

42.2.2. Sono elencate di seguito le condizioni d'obbligo da rispettare relative a manifestazioni culturali, sportive e ricreative:
a) la gara/manifestazione è da svolgersi esclusivamente su sentieri/tracciati esistenti;
b) rimozione, a gara/manifestazione conclusa, degli eventuali rifiuti abbandonati, la segnaletica temporanea connessa all'evento (nastri, tabelle ecc.) con il ripristino dello stato dei luoghi;
c) adozione da parte dell'Organizzatore di iniziative di sensibilizzazione dei partecipanti e del pubblico per evitare il disturbo e/o il danneggiamento della fauna, della vegetazione e in generale delle aree coinvolte dalla manifestazione;
d) sorveglianza da parte dell'Organizzatore del buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, affinché si prevengano danni agli habitat circostanti, ai sentieri e/o l'abbandono rifiuti di qualsiasi genere. Il risarcimento di eventuali danni sarà a carico dell'Organizzatore.
e) per le gare/manifestazioni di pesca che prevedono l'immissione di materiale ittico deve essere preventivamente prodotta a cura dell'Organizzatore adeguata documentazione comprovante la qualità, l'origine e lo stato sanitario del materiale.

42.3. Campeggio e attendamenti temporanei

42.3.1. Il campeggio con tende, così come definito dalla Legge Regionale 2/2008 "Testo unico in materia di strutture turistico recettive e balneari", all'interno del territorio protetto è vietato salvo i casi riconducibili a manifestazioni culturali, sportive e ricreative di gruppo devono essere comunicate preventivamente all'Ente gestore come indicato con le modalità indicate al art. 42.2.

42.3.2. All'interno dell'area protetta è consentito l'attendamento temporaneo per una notte con l'obbligo di rimozione della tenda nelle mattinata successiva; in corrispondenza dei rifugi riconosciuti dall'Ente e nelle aree verdi attrezzate, è consentito attendarsi per un massimo di 2 notti consecutive

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

esclusivamente nelle zone appositamente indicate dove è possibile anche accendere fuochi. Le aree verdi attrezzate indicate per possibili attendamenti temporanei sono quelle presso Cascina Miera.

42.3.3. L'Ente gestore, per iniziative particolari, aree nelle quali consentire il campeggio libero ad associazioni con finalità sociali, ricreative ed educative, con il consenso del proprietario del terreno interessato e previo il rilascio di apposita autorizzazione con indicazione:

a) del responsabile dell'accampamento;
b) del tempo e del perimetro massimo di accampamento,
c) delle norme igieniche relative allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami,
d) delle modalità di approvvigionamento dell'acqua;
e) delle modalità di ripristino dopo l'occupazione;
f) dell'eventuale deposito cauzionale, nei casi di accampamenti di maggiore entità.

42.4. Avvicinamento e fruizione delle pareti di roccia

42.4.1. L'avvicinamento con qualunque mezzo (compresi elicotteri, deltaplani e parapendii, aeromodelli e altri mezzi aerei a pilotaggio remoto) alle pareti di roccia, le attività di alpinismo, arrampicata e bouldering all'interno del territorio protetto sono vietate.

42.5. Attività di Orienteering

42.5.1. L'attività di orienteering è consentita liberamente con la sola limitazione del rispetto nelle aree aperte (praterie e pascoli), del periodo di nidificazione delle specie dal 15 maggio al 15 luglio.

42.6. Accessibilità a grotte e cavità naturali

42.6.1. L'accesso e la fruizione di grotte e cavità naturali è subordinato al rispetto delle disposizioni della l.r. 39/2009 e del precedente art. 27.1.2.

42.6.2. In tali aree l'accesso e la fruizione possono avvenire nel rispetto del periodo di divieto a tutela delle fasi di ibernazione della chirotterofauna (dal 30 novembre al 15 marzo).

42.6.3. E' vietata l'alterazione della morfologia e delle condizioni interne e qualunque intervento, anche finalizzato all'esplorazione, che implichi la distruzione di parti della cavità.

✓ TITOLO VII - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NORME FINALI

43. Valutazione di incidenza

43.1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della l.r. 28/2009, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

43.2. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della l.r. 28/2009, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l'oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.

43.3. Sono inoltre esclusi dalla valutazione di incidenza i progetti e gli interventi che rispettano le condizioni d'obbligo individuate dall'ente gestore, le norme tecniche individuate nel PDGI e le misure di conservazione.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

43.4. La valutazione di incidenza, nei casi di rispetto delle condizioni d'obbligo, le norme tecniche individuate nel PDGI e le misure di conservazione può essere rilasciata in via semplificata (cosiddetta pre-valutazione) sulla base di una comunicazione da parte dell'interessato contenente le informazioni minime indispensabili per la descrizione dell'intervento.

44. Vigilanza e sanzioni

44.1. A norma dell'art. 19 della L.R. 28/2009, la vigilanza sulla corretta applicazione delle prescrizioni e sul rispetto dei divieti contenuti nel presente documento è effettuata dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del DPR 357/1997 s.m.e i., ai soggetti di cui all'art.51 della LR12/95, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria, e ittica che provvedono a comminare le relative sanzioni amministrative in conformità all'art.18 della LR 28/09.

44.2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente documento, commesse esclusivamente all'interno della Riserva Naturale regionale dell'Adelasia, si applicano le sanzioni previste all'art. 33 della L.R. 12/1995.

44.3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente documento, commesse nel territorio protetto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 della L.R. 28/2009

45. Attività di ricerca e monitoraggio scientifico

All'interno del territorio protetto sono incentivate attività di ricerca e monitoraggio a scopi scientifici, indispensabili alla corretta gestione delle aree tutelate.

44.5. Qualora la conduzione di tali attività sul campo sia potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comporti metodi distruttivi o prelievi di campioni minerali, vegetali o animali (ivi compresi sondaggi e monitoraggi geognostici, geofisici e geochimici), è necessario richiedere l'autorizzazione dell'Ente gestore, presentando un programma che stabilisca tempi e modi della ricerca e specifichi la natura delle operazioni da eseguire. Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo nominale e circoscritte nel tempo e nello spazio. Il soggetto interessato provvede inoltre a fornire all'Ente gestore una copia dei risultati delle ricerche per ciascuna delle diverse forme da esso realizzate (ad esempio relazioni, fotografie, registrazioni, pubblicazioni).

44.6. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla L.R 28/2009 in merito alla raccolta di specie faunistiche e floristiche e nel DPR. 357/1997 per le specie di interesse prioritario. In presenza delle autorizzazioni regionali o ministeriali rilasciate per tale raccolta non è dovuta l'autorizzazione dell'ente gestore prevista al comma 2.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo numero 2023/52303 del 29/09/2023